

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° luglio 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

DECRETO 30 marzo 2023.

Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022. (23A03732)

Pag. 1

DECRETO 19 aprile 2023.

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare». (23A03736)

Pag. 3

DECRETO 22 giugno 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico». (23A03731)

Pag. 17

Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica

DECRETO 13 giugno 2023.

Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. (23A03780)

Pag. 28

Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 27 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, nona e decima tranche. (23A03778)

Pag. 43



DECRETO 28 giugno 2023.

Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945. (23A03808) Pag. 45

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1011). (23A03744) Pag. 46

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lupkynis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 446/2023). (23A03694) Pag. 49

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trental», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 449/2023). (23A03695) Pag. 51

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Qdenga», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 450/2023). (23A03696) Pag. 52

DETERMINA 23 giugno 2023.

Aggiornamento della Nota AIFA 95 di cui alla determina n. DG/528/2022 del 14 novembre 2022. (Determina n. DG/261/2023). (23A03737) Pag. 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino antiepatite A, «Avaxim». (23A03733) ... Pag. 60

**Autorità nazionale
anticorruzione**

Regolamento per l'accreditamento degli OIV e altri organismi con funzioni analoghe alla Piattaforma per la raccolta delle attestazioni di cui all'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150/2009. (23A03740) Pag. 60

Ministero dell'interno

Approvazione del mutamento della denominazione assunta dalla Fondazione di religione Opera Diocesana della Preservazione della Fede, in Fossano. (23A03713) Pag. 60

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Beata Maria Celeste», in Scala (23A03714) Pag. 60

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e religione «Alfano I», in Salerno (23A03715) Pag. 60

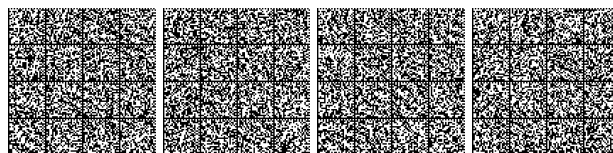
Riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio. (23A03745) Pag. 61

Criteri e modalità di riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, che riconosce un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. (23A03746) ... Pag. 61

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

Ammissione alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 dei soggetti beneficiari con ID ZFUSC6_00000948 e ID ZFUSC6_00004605. (23A03738) Pag. 61

Elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana, istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. (23A03739) Pag. 61



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 30 marzo 2023.

Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990 n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dall'Unione europea;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al «Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 2020, n. 53;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 gennaio 2023, n. 3), recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (CE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante «modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni».

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA 7 e 8) per l'anno di domanda 2023;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 914/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale ed alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione C(2022) 8645 *final* del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 12 gennaio 2015, n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° marzo 2021, n. 99707, recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'art. 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385, recante la «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Ritenuto opportuno definire le procedure per la presentazione e la modifica delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e quelli finanziati dal FEASR 2014-2022;

Acquisita l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel corso della seduta del 22 marzo 2023;

Decreta:

Art. 1.

Procedure per la presentazione e la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027

1. Il beneficiario, prima della presentazione delle domande di aiuto, costituisce, aggiorna e valida il fascicolo aziendale, di cui ai decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015 e 1° marzo 2021, citati in premessa.

2. Ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/1173, la domanda di aiuto contiene necessariamente gli elementi di seguito, elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'art. 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione, conformemente al paragrafo 1 del medesimo art. 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipa, come definito all'art. 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e come stabilito dall'art. 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'art. 44 del regolamento (UE) 2022/128;

b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;

c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, obblighi e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;

d) informazioni pertinenti per la condizionalità;

e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'art. 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto.



3. Ai sensi dell'art. 69 del regolamento (UE) 2021/2116, la domanda di aiuto per i pagamenti a superficie dello sviluppo rurale, è presentata mediante il modulo di domanda geospaziale precompilato di cui all'art. 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del Sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. Relativamente agli interventi a capo richiesti dal beneficiario nella domanda di aiuto basata sugli animali, le informazioni sulla consistenza zootecnica sono desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo, presenti nel fascicolo aziendale. È cura del beneficiario, prima della presentazione della domanda, allineare le informazioni del fascicolo aziendale relative alla propria consistenza zootecnica con le informazioni presenti nella Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN).

4. La domanda geospaziale, che contiene le informazioni di cui al comma 2 del presente articolo, reca altresì le informazioni di cui all'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173.

5. Le domande possono essere modificate o ritirate, in tutto o in parte, dal richiedente entro i trenta giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.

6. In caso di non conformità alle condizioni di ammissibilità, rilevate tramite i controlli amministrativi e il sistema di monitoraggio della superficie, l'organismo pagatore informa i beneficiari, consentendo la possibilità di modificare o ritirare la domanda di aiuto rispetto alla parte interessata dalla non conformità, con le modalità fissate dall'organismo pagatore.

7. Le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente. Si considera errore palese quello rilevabile dall'amministrazione sulla base delle ordinarie attività istruttorie.

Art. 2.

Procedure per la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati con le risorse FEASR del 2014-2022

1. Con riferimento agli interventi dello sviluppo rurale finanziati con le risorse FEASR 2014-2022, le modifiche alle domande di sostegno e di pagamento dello sviluppo rurale, di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente entro il 31 maggio 2023.

2. In caso di applicazione dell'art. 11, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'art. 15, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente al più tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari.

3. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse all'organismo pagatore competente con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Se l'organismo pagatore competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande o ha comunicato al beneficiario l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono possibili modifiche riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

4. Nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma 1 del presente articolo si intende automaticamente modificato del medesimo periodo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 30 marzo 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 847

23A03732

DECRETO 19 aprile 2023.

Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare».

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», e successive modifiche e integrazioni;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale «Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto ministeriale n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei conti il giorno 11 gennaio 2021 al n. 14 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 dell'11 febbraio 2021, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2020, con il quale il dott. Oreste Gerini è stato nominato direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto l'art. 17 del regolamento UE 2020/852, che reca il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e ferma restando l'inammissibilità alle agevolazioni dei progetti riferiti agli ambiti di attività esclusi di cui all'art. 2 del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con decisione del Consiglio ECO-FIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2021, n. 108, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del menzionato decreto-legge n. 77/2021 che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto, altresì, il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e



procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022, n. 27, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF dell'11 agosto 2022, n. 30, recante «Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante «Piano nazionale ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante «Aggiornamento guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

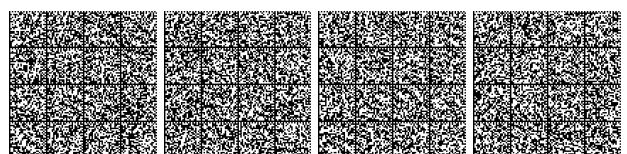
Vista la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare RGS-MEF del 7 dicembre 2022, n. 41, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza «Richiesta di pagamento» alla C.E.»;

Vista la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Vista la circolare RGS-MEF del 13 marzo 2023, n. 10, recante «Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle contabilità speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato»;

Vista la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante «Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target»;



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del menzionato decreto-legge n. 77/2021;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 (Tabella A), relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, che assegna al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la somma di euro 1.500.000.000,00 (euro un miliardo e cinquecento milioni/00) per la realizzazione di un «Parco Agrisolare» nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 1 «Economia circolare e agricoltura sostenibile», Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;

Vista la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare» che prevede, con una dotazione pari a 1.500.000,00 euro, «il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori.»

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare, per la misura M2C1 - Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»:

il target M2C1-4, da conseguire entro il 31 dicembre 2022: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno al 30 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il target M2C1-5, da conseguire entro il 31 dicembre 2023: «Devono essere individuati i progetti beneficiari con un valore totale pari ad almeno il 50 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il target M2C1-6, da conseguire entro il 31 dicembre 2024: «Identificazione dei progetti beneficiari con un valore totale pari al 100 % delle risorse finanziarie assegnate all'investimento»;

il target M2C1-9, da conseguire entro il 30 giugno 2026: «Almeno 375 000 kW di capacità di generazione di energia solare installata»;

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Visto l'accordo, denominato *Operational Arrangement* (Ref.Ares(2021)7947180-22 dicembre 2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021, ed in particolare gli allegati I e II che riportano per il Target M2C1-5:

nel campo meccanismo di verifica «Pubblicazione del decreto, che assegna almeno il 50% delle risorse finanziarie totali, sul sito web dell'autorità esecutiva <https://www.politicheagricole.it/> - Il decreto individua i beneficiari di tali risorse finanziarie e vengono fornite copie degli inviti a presentare proposte.»;

nel campo ulteriori specificazioni: «Gli investimenti saranno attuati mediante inviti a presentare proposte allo scopo di garantire l'uso efficiente, efficace e pieno delle risorse finanziarie»;

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01) e, in particolare, i punti (144), (146 lettera b), (152 lettere b e c), (153), dal (169) al (177);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale U.E.* L187 del 26 giugno 2014, con incluso l'Allegato 1 per la definizione delle piccole e medie imprese;

Visti, in particolare, gli articoli 38 e 41 del predetto regolamento (UE) n. 651/2014 «*General Block Exemption Regulation*» (GBER);

Visto il regolamento UE 2020/972 del 2 luglio 2020, che modifica, tra l'altro, l'art. 59 del regolamento UE n. 651/2014, prorogando la validità del regolamento stesso al 31 dicembre 2023;

Visto il regolamento UE 2022/2472 della commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto il regolamento adottato, ai sensi del comma 6 dell'art. 52 della legge n. 234/2012, con il decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;



Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE», e successive modifiche e integrazioni;

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021, avente l'obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Atteso che il presente intervento fornisce un contributo al clima, come da allegato VI del regolamento UE 2021/241, e che nell'ambito della misura saranno selezionati progetti coerenti con i campi di intervento 029 (energia rinnovabile solare) e 024 (efficienza energetica e progetti dimostrativi nelle PMI e misure di sostegno);

Visto il decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022, recante «Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;

Visto il decreto ministeriale integrativo del 14 luglio 2022, recante «Ulteriori disposizioni in materia di attivazione della misura PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 «Parco Agrisolare»;

Visto l'avviso pubblico del 23 agosto 2022 e i suoi allegati, recanti le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare» e sue successive modifiche;

Preso atto dell'elenco dei destinatari delle risorse trasmesso da GSE S.p.a. in data 19 dicembre 2022, per un importo complessivo pari ad euro 451.300.836,59, e nelle more del completamento delle istruttorie sulle altre domande presentate a valere sul primo bando da parte del medesimo soggetto attuatore;

Visto il decreto ministeriale n. 654947 del 21 dicembre 2022 recante l'elenco dei destinatari ammessi a finanziamento con fondi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione europea;

Visto il decreto ministeriale del 30 marzo 2023 recante gli elenchi finali dei destinatari ammessi a finanziamento con i fondi afferenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2 Componente 1 (M2C1) - Investimento 2.2 - Parco Agrisolare, finanziato dall'Unione europea;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) Autoconsumo: qualora un'azienda agricola realizzi l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo medio annuale;

b) Autoconsumo condiviso: qualora più aziende agricole, costituite in forma aggregata, realizzino l'investimento per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, gli impianti sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare al più il fabbisogno energetico di tutti i soggetti beneficiari. Le aziende agricole che costituiscono l'aggregato devono ricadere tutte nella medesima Tabella di cui all'allegato A al presente decreto;

c) Componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;

d) DNSH: principio «Do No Significant Harm», sancito dall'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, secondo il quale non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all'ambiente;

e) Fondo di rotazione del *Next Generation EU-Italia*: fondo di cui all'art. 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) Frode: comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, la «frode» in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse;

alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto;



alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;

g) Frode sospetta: irregolarità che, a livello nazionale, determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale, e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, punto a), della Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea;

h) GBER: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

i) GDPR: regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE;

j) Impresa: ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, come definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e nell'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472, che recano i criteri di distinzione tra microimprese, piccole, medie e grandi imprese;

k) Intervento: progetto realizzabile nell'ambito della misura M2C1. I 2.2, oggetto del presente decreto, per il raggiungimento degli specifici obiettivi previsti dal PNRR. Identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP), esso rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;

l) Milestone (lett. «pietra miliare»): traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);

m) Ministero: il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

n) Missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti;

o) Orientamenti: orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01);

p) Piattaforma informatica: piattaforma telematica allestita *ad hoc* per la raccolta delle domande di partecipazione;

q) PNRR (o Piano): Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato definitivamente con decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, che ha recepito la proposta della Commissione europea del 22 giugno 2021 (COM(2021) 344);

r) Proposta: iniziativa presentata dal soggetto beneficiario avente ad oggetto la realizzazione di un intervento principale (l'installazione di pannelli fotovoltaici) e, unitamente a tale attività, l'eventuale realizzazione

di uno o più interventi di riqualificazione delle strutture oggetto di intervento finalizzate al conseguimento di un maggior livello di efficientamento energetico attraverso la rimozione dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, sostituito con più efficienti e sicuri sistemi di isolamento e/o il miglioramento della coibentazione e dell'areazione delle coperture oggetto di intervento ciò in quanto connesse al conseguimento di una maggiore efficienza energetica. L'iniziativa potrà essere selezionata e finanziata nell'ambito della Misura oggetto del presente decreto, ove rispondente ai requisiti richiesti dallo stesso;

s) Provvedimenti: i bandi e gli altri atti emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto o, sulla base dell'atto di regolazione dei rapporti con il Ministero, emanati dal soggetto gestore;

t) RPD: responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 del GDPR;

u) RUP: Responsabile unico del procedimento ex art. 4 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241;

v) Rendicontazione delle spese: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

w) Settore agricolo: l'insieme delle imprese attive nel settore della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli di cui ai punti (33)9, (33)46, (33)47 degli orientamenti;

x) Soggetto beneficiario: l'impresa del settore agricolo e agroalimentare, rientrante nelle categorie di cui all'art. 4 del presente decreto, che realizza gli interventi di cui al presente decreto, ne sostiene i relativi costi ed ha la disponibilità dell'immobile funzionale all'esercizio dell'impresa agricola, oggetto dei predetti interventi, e che riceve il contributo;

y) Soggetto attuatore: gestore dei servizi energetici GSE S.p.A., cui è affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero;

z) Target: traguardo quantitativo da raggiungere mediante l'attuazione di una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore specifico.

Art. 2.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fornisce le direttive necessarie all'attuazione della misura «Parco Agrisolare», Missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l'erogazione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, come meglio disciplinati al successivo comma 4 del presente articolo.

2. L'investimento persegue l'obiettivo climatico-ambientale di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica, ai sensi del punto 152 lettera e) degli orientamenti.



3. Salvo per i casi di cui all'Allegato A, Tabella 4A, per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il proprio autoconsumo, ovvero l'autoconsumo condiviso nel caso in cui le stesse aziende siano costituite in forma aggregata. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo, ovvero di autoconsumo condiviso, annuale.

4. In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all'attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell'ambito dell'attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto (o, se del caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

5. Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nell'avviso da emanarsi in conformità alle previsioni dell'art. 13.

6. Non sono in ogni caso ammissibili alle agevolazioni interventi che prevedano attività su strutture e manufatti connessi (così come individuate dalla guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui alla circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata dalla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022): i) ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle; ii) alle attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento; iii) alle attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; iv) alle attività nel cui ambito lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

7. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di erogazione delle risorse e, in particolare:

a) i criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità di concessione dell'aiuto.

8. Gli interventi agevolativi sono attuati con provvedimenti successivi che individuano, oltre a quanto previsto nel presente decreto, le spese ammissibili, la forma e l'intensità delle agevolazioni, le modalità concrete per assicurare il rispetto del principio «non arrecare danno significativo», i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i criteri di valutazione (anche al fine di favorire l'accesso delle aziende agricole di produzione primaria alla misura del presente decreto), le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti, nonché ogni altro elemento applicativo o integrativo derivante dagli esiti delle interlocuzioni con la Commissione europea e, in particolare, dalla decisione di cui all'art. 13 del presente avviso. I provvedimenti successivi non possono derogare in alcun modo a quanto stabilito nel presente decreto, anche con riferimento alla forma e all'intensità delle agevolazioni.

9. I provvedimenti forniscono inoltre al soggetto attuatore, in ottemperanza alle vigenti norme nazionali ed europee, ulteriori specificazioni sulle modalità:

a) per garantire il pieno rispetto dei target e del cronoprogramma della misura;

b) per la rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato per il monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti;

c) per garantire la sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e risoluzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione, comprese le procedure di recupero e restituzione dei fondi indebitamente assegnati, nonché per garantire l'assenza di doppio finanziamento;

d) per la rendicontazione delle spese nel rispetto del piano finanziario e del cronoprogramma di spesa approvato;

e) per la rendicontazione del contributo al conseguimento di milestone e *target* nel rispetto delle scadenze previste dal PNRR;

f) per garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione.

Art. 3.

Risorse

1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19.



2. Le risorse residue di cui al comma precedente sono destinate alla realizzazione di interventi come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A:

(i) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota pari a 693.031.470,19 euro;

(ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 150 milioni di euro;

(iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro;

(iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro.

Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate con decreto del 21 dicembre 2022 o con decreto del 30 marzo 2023 che si rendano di nuovo disponibili per effetto di rinunce e/o revoche saranno destinate alle imprese di cui al punto (i). Le risorse di cui al punto (i) potranno subire una riduzione per eventuali atti adottati in via di autotutela o per effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla base di eventuali procedimenti giurisdizionali al fine di incrementare le risorse assegnate con i predetti decreti.

Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativemente del punto (i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora l'impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti (i) e (iv), le medesime non sono ammissibili a finanziamento.

3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle Regioni di cui al comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre Regioni italiane.

Art. 4.

Soggetti beneficiari

1. Sono soggetti beneficiari:

a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13;

c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228;

d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER).

2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che può presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell'anno precedente la richiesta.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come atti- vi nel registro delle imprese;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri di- ritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false di- chiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pub- bliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contri- buti o sovvenzioni pubbliche;

e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da Documento unico di regolarità contributiva (DURC);

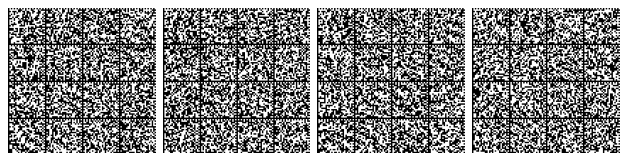
f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concor- dato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e in- compatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedi- menti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevo- lazioni concesse dal Ministero dell'agricoltura, della so- vranità alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;

i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come definita all'art. 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti.

4. Per le istanze presentate dai soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, costituiti in forma aggregata, e di cui al comma 2, secondo perio- do, successivi provvedimenti definiscono la documenta- zione da allegare alla proposta.



Art. 5.

Criteri ed entità dell'aiuto

1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

(a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A;

(b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabella 3A e 4A.

2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto, con le relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa:

a) Per le aziende agricole attive nella produzione primaria:

per progetti nei limiti di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto le intensità di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 1A;

per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l'intero progetto le intensità di aiuto di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A;

b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensità di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 2A;

c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensità di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 3A.

3. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalità e i limiti definiti dall'Avviso di cui all'art. 13.

4. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione è specificata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda.

5. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorità che concede l'aiuto deve verificare la credibilità dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

6. Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti conces-

si a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto».

7. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

8. Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto precedente deve essere utilizzato in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

Art. 6.

Interventi e spese ammissibili

1. Fatte salve le previsioni del presente decreto, gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp.

2. Unitamente alle attività di cui al precedente comma, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:

a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;

b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;

c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aerazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di aerazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria.

In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente».



2. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:

a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici:

acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;

sistemi di accumulo;

fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;

costi di connessione alla rete;

fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13;

b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria):

demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp.

3. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei limiti massimi indicati al precedente comma 3 - le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa.

4. Non sono ammissibili i seguenti costi:

a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità;

b) acquisto di beni usati;

c) acquisto di beni in *leasing*;

d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili;

e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici già esistenti;

f) lavori in economia;

g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA;

h) prestazioni gestionali;

i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto;

j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale società è l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione;

k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione.

Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso.

5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.

6. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato nell'avviso da emanare ai sensi del successivo art. 13.

7. È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purché appartenenti allo stesso fabbricato.

8. È ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 10, le domande di agevolazione riferite a progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022 e 30 marzo 2023 sono ammissibili esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022 da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione.

10. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.

Art. 7.

Procedura di richiesta del contributo

1. Il soggetto beneficiario richiede il contributo, nelle modalità e nei termini fissati nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13 del presente decreto, esclusivamente attraverso la piattaforma informatica, pena l'irricevibilità della domanda.

2. Con i provvedimenti è stabilita la data di apertura e chiusura per la presentazione delle domande.



3. Le istanze di ammissione al contributo potranno essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o per il tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati, come disciplinati dall'avviso di cui all'art. 13.

4. Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) modulo informatizzato con anagrafica del soggetto beneficiario, descrizione catastale dei manufatti oggetto di intervento, descrizione di massima dell'intervento, richiesta di contributo, dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;

b) relazione tecnica asseverata da parte del professionista abilitato, contenente:

descrizione del sito e dei lavori oggetto dell'istanza di contributo;

stima preliminare dei costi e dei lavori, distinti per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;

cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione del contributo sino alla conclusione dei lavori nel rispetto delle tempistiche previste dal PNRR;

descrizione dei lavori, che deve contenere le specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, come meglio specificato nell'avviso di cui al successivo art. 13;

visura del catasto fabbricati;

documentazione atta all'identificazione del fabbricato;

dossier fotografico *ante operam* per documentare lo stato dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla data di presentazione della domanda;

ogni altra richiesta presente nella modulistica del soggetto attuatore e disciplinata nei provvedimenti e nell'avviso di cui all'art. 13.

5. Le autorizzazioni *ex lege*, eventualmente necessarie, distinte per tipologia di intervento, dovranno essere possedute e comprovate al soggetto attuatore entro il termine di richiesta della prima erogazione finanziaria, come disciplinata all'art. 10.

Art. 8.

Istruttoria delle domande e criteri

1. Il soggetto attuatore procede alla verifica di ammissibilità delle domande secondo le modalità e i criteri stabiliti nei provvedimenti.

2. Sulla base delle informazioni contenute nelle domande ricevute ai sensi dell'art. 7, il soggetto attuatore provvede a redigere l'elenco dei potenziali destinatari delle risorse, con specificazione del contributo da ciascuno richiesto.

3. Sui siti del Ministero e del soggetto attuatore è pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari ammessi al contributo.

Art. 9.

Realizzazione degli interventi

1. I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro 18 mesi dalla data della pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 dell'art. 8, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all'approvazione a cura del soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026.

2. Eventuali variazioni progettuali potranno essere apportate, a condizione che le stesse non comportino un peggioramento della prestazione energetica complessiva indicata nel progetto approvato in sede di concessione del contributo e in ogni caso non superino l'importo del contributo concesso, nel rispetto delle tempistiche predefinite dal Piano.

3. Nel caso di interventi che non rispettino le suddette condizioni, il contributo assegnato verrà revocato integralmente e la parte già erogata dovrà essere restituita ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 10.

Modalità di erogazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è emanato entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda.

2. L'erogazione del contributo avverrà a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN indicate al momento di presentazione della domanda.

3. L'ammontare massimo del contributo è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per cento, a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative.

4. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo, come meglio dettagliato nei provvedimenti, entro trenta giorni dall'inizio dell'intervento, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante:

a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative;



b) documentazione di legge per le verifiche antimafia;

c) in caso di opere edili-murarie e impiantistiche, documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori;

d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati per un importo pari almeno al 5% dell'investimento ammesso.

5. Per la fruizione del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere con le modalità meglio dettagliate nei provvedimenti, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'intervento:

a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi conseguiti dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero al fine di dare diffusione dei risultati delle attività, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e da un professionista abilitato, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e fatture quietanzate relative alle tipologie di spesa ammissibili, effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso;

c) una rendicontazione del contributo fornito dal progetto al conseguimento dei target associati all'investimento;

d) documentazione di legge per le verifiche antimafia.

6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo, previo espletamento delle verifiche previste, avverrà entro il termine di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa.

7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste per la fase di erogazione devono essere presentate entro un termine massimo di dieci giorni solari e consecutivi.

8. In tale ipotesi, i termini temporali del procedimento di erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento della documentazione integrativa.

9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di spesa e di pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti ad esempio la relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri ancora) dovranno essere trasmesse direttamente nel sistema informativo a seguito di ricezione della richiesta di modifica.

10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento è subordinata:

a) all'approvazione, da parte delle competenti autorità in materia urbanistica, del progetto presentato dal soggetto beneficiario;

b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarità contributiva e fiscale;

c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto;

d) all'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

11. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti beneficiari è subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie da parte del servizio centrale per il PNRR in favore del Ministero e all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con cui autorizza il regime di aiuto.

12. Il monitoraggio e la rendicontazione finanziaria e amministrativa relativa alla realizzazione degli interventi finanziati sono effettuati sulla base di dati forniti dai soggetti beneficiari, secondo le modalità che saranno definite nell'avviso di cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla normativa europea e nazionale di riferimento.

Art. 11.

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato e aiuti *de minimis*, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente decreto.

2. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere altresì cumulati con qualsiasi altra misura di sostegno finanziata con risorse pubbliche, purché tale cumulo non riguardi gli stessi costi ammissibili, o le stesse quote parti del costo di uno stesso bene, e non porti al superamento del costo sostenuto per ciascun tipo di intervento di cui al presente decreto.

Art. 12.

Controlli e revoche

1. Il Ministero, anche per il tramite del soggetto attuatore, ha facoltà di effettuare controlli e ispezioni, sui singoli interventi agevolati, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, al fine di verificare il rispetto delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni concesse, la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto approvato, l'assenza di doppio finanziamento ed il mantenimento in efficienza e in esercizio gli interventi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

2. In relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento, il Ministero dispone con proprio provvedimento la revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso ai soggetti beneficiari, nei seguenti casi:

a) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b) false dichiarazioni rese e sottoscritte ai fini della concessione delle agevolazioni;

c) mancato rispetto delle norme sul cumulo delle agevolazioni;



d) mancata realizzazione dell'intervento nei termini temporali indicati all'art. 9;

e) mancato rispetto delle previsioni, puntualizzate nell'avviso di cui all'art. 13, relative al rispetto del principio «non arrecare un danno significativo»;

f) impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;

g) esito negativo dei controlli;

h) sussistenza delle ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione del finanziamento;

i) ulteriori casi previsti nei provvedimenti.

3. In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario non ha diritto al contributo e deve restituire l'anticipazione eventualmente erogata, maggiorata degli interessi previsti per legge.

4. Il Ministero presenta relazioni annuali alla Commissione europea in conformità col Regolamento (CE) n. 2015/1589 e al regolamento (UE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.

Art. 13.

Avviso di adesione, entrata in vigore

1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato, di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sarà emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

2. Le agevolazioni concesse in conformità all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3A e Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni.

3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3A e Tabella 4A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.

Art. 14.

Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al pubblico sen-

za restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, è garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorità che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività.

2. All'espletamento delle attività connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2023

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 946

ALLEGATO A

Tabella 1A: Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi complementari, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'art. 2 del presente decreto.

Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 143 a 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01). L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lettera e) degli Orientamenti).

Spese ammissibili	Intensità dell'agevolazione
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%



Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli

L'investimento riguarda attivi materiali o immateriali connessi alla trasformazione di prodotti agricoli per la produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico). Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali, tesi all'efficientamento energetico degli edifici di cui all'art. 2 del presente decreto. Devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti 52 e da 169 a 177 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2022/C 485/01).

L'investimento deve perseguire l'obiettivo di contribuire all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promozione dell'energia sostenibile e dell'efficienza energetica (punto 152, lettera e) degli Orientamenti).

Spese ammissibili	Intensità dell'agevolazione
1. Costruzione o miglioramento di beni immobili	80%
2. Acquisto di macchinari e attrezzature, fino ad un massimo del loro valore di mercato.	80%
3. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%
4. Costi generali, collegati alle spese di cui ai punti 1) e 2), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità.	80%
5. Acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.	80%

L'intensità dell'agevolazione riconosciuta per i progetti ammessi a finanziamento è individuata, nei limiti massimi delle intensità di cui al presente decreto e nel rispetto delle previsioni del medesimo, con i successivi provvedimenti sulla base della potenza degli impianti fotovoltaici oggetto di investimento.

Tabella 3A: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).

Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'avviso di partecipazione	Intensità dell'agevolazione
---	-----------------------------

Tali costi sono determinati come segue:

impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe:

i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili;

il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

30 % dei costi ammissibili

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lettera a) del Trattato.

Tabella 4A: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo ovvero il limite di autoconsumo condiviso, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 e nel rispetto dei relativi divieti applicabili.

Articolo 38 - Aiuti agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica

Articolo 41 - Aiuti agli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'investimento riguarda la promozione della produzione di energia rinnovabile solare (fotovoltaico), realizzati da imprese agricole di produzione primaria, per la realizzazione di nuovi impianti (attività principale).

Non sono concessi aiuti per miglioramenti che le imprese attuano per conformarsi a norme dell'Unione già adottate, anche se non ancora in vigore.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di efficienza energetica.

Non sono ammissibili i costi non direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

Gli aiuti agli investimenti sono concessi solamente a nuovi impianti. Gli aiuti non sono concessi o erogati dopo l'entrata in attività dell'impianto e sono indipendenti dalla produzione.

Ove richiesto dal beneficiario, potranno essere altresì finanziati interventi collaterali tesi all'efficientamento energetico degli edifici.

I costi ammissibili sono i costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili e, ove richiesto dall'azienda in relazione alla specifica situazione dell'edificio su cui pone i pannelli solari, anche i costi degli investimenti supplementari necessari a conseguire il livello più elevato di efficienza energetica, come disciplinati nel decreto e nell'avviso di partecipazione.

Intensità dell'agevolazioni



Tali costi sono determinati come segue: impianti su scala ridotta per i quali non è individuabile un investimento meno rispettoso dell'ambiente in quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe; i costi di investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono i costi ammissibili; il costo dell'investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'investimento: il costo ammissibile corrisponde al costo per l'efficienza energetica. Si applicano i divieti di cui agli articoli 38 e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014.	30 % dei costi ammissibili
--	----------------------------

L'intensità di aiuto può essere aumentata di:

20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese;

10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese;

15 punti percentuali per investimenti effettuati nelle zone assite che soddisfano le condizioni di cui all'art. 107, par. 3, lettera a) del trattato.

23A03736

DECRETO 22 giugno 2023.

Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021;

Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda

le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 217 del 30 agosto 1967 e sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - Vini DOP e IGP, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Chianti classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 290 del 20 ottobre 1984 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» ed approvato il relativo disciplinare di produzione

Visto il reg. esecuzione (UE) n. 2018/1786 del 19 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L/293 del 20 novembre 2018 e la rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C/373 del 5 novembre 2019, con il quale è stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti classico»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, su istanza del Consorzio vino Chianti classico con sede in Tavarnelle Val di Pesa (FI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;



Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, è stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 febbraio 2023, nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOCG dei vini «Chianti classico»;

conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data;

entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica;

Vista la nota datata 31 marzo 2023 del Consorzio vino Chianti classico concernente la richiesta per rendere retroattive le disposizioni di cui alle modifiche inserite all'allegato disciplinare di produzione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente organismo di controllo;

Vista la nota del 19 aprile 2023 della Regione Toscana, indirizzata al Consorzio vino Chianti classico, con la quale la medesima dichiara che nulla osta all'accoglimento della richiesta del Consorzio, a condizione che sia garantita la piena tracciabilità dei prodotti che intendono fregiarsi del riferimento alle Unità geografiche aggiuntive, suggerendo di consentire l'utilizzo delle UGA in etichetta a decorrere dai prodotti della vendemmia 2021;

Vista la comunicazione presentata in data 2 maggio 2023 dal competente organismo di controllo, con la quale il medesimo dichiara di poter verificare l'utilizzo delle Unità geografiche aggiuntive anche a tutte le vendemmie antecedenti l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, previa comunicazione sistematica da parte delle aziende delle movimentazioni di vino atto e di vino certificato con la specifica delle UGA;

Vista la nota del 26 maggio 2023 della Regione Toscana con la quale la medesima regione, in seguito alla richiesta da parte del Ministero di eventuali osservazioni in merito alla sopra citata dichiarazione dell'Organismo di controllo, dichiara di non avere ulteriori osservazioni da rappresentare in merito a quanto già espresso con nota del 19 aprile 2023, rispetto a quanto dichiarato dall'OdC;

Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche, nonché per rendere applicabili le modifiche in questione nei riguardi delle produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2023/2024 e, relativamente alla possibilità di indicare in etichetta il riferimento alle Unità geografiche aggiuntive, anche per le giacenze di prodotti derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti che siano rispondenti ai requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione consolidato con le medesime modifiche;

Ritenuto altresì di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico» così come da ultimo modificato con il reg. esecuzione UE n. 2018/1786, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 90 del 14 aprile 2023.

2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Chianti classico», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono applicabili a decorrere dalla campagna vendemmiale 2023/2024.

Inoltre, le modifiche relative alla possibilità di inserire in etichetta il riferimento alle Unità geografiche aggiuntive sono applicabili anche nei riguardi delle produzioni di vini già certificati o atti a diventare DOCG «Chianti classico» con menzione Gran selezione derivanti dalle vendemmie 2022 e precedenti, a condizione che le relative partite siano in possesso dei requisiti stabiliti nell'allegato disciplinare e che ne sia verificata la rispondenza da parte del competente Organismo di controllo. Tali partite possono essere immesse al consumo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto di cui al comma 1, allorché per le relative tipologie di prodotti siano rispettati i tempi di elaborazione ed i termini di immissione al consumo stabiliti dall'art. 5 dell'allegato disciplinare.

4. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Chianti classico» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione qualità - vini DOP e IGP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 giugno 2023

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO A

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI CLASSICO».

Art. 1.

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», anche accompagnata dalle menzioni «Riserva» e «Gran selezione», è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino «Chianti classico» ed il vino Chianti classico con menzione Riserva devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dall'80% fino al 100%;

Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta.

Tali vitigni, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

2. Il vino «Chianti classico» con menzione Gran selezione deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Sangiovese dal 90% fino al 100%.

Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni Colorino, Canaiolo, Cilieggiolo, Mammolo, Pugnitello, Malvasia Nera, Foglia Tonda, Sanforte, insieme o disgiuntamente nella misura massima del 10% della superficie iscritta.

3. Le disposizioni di cui al punto 2 entrano in vigore a partire dalla 5ª vendemmia successiva alla data di approvazione della presente modifica del disciplinare.

Fino a tale data sono da ritenere idonei alla produzione del vino Chianti classico Gran selezione anche i vigneti conformi al comma 1.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» è la zona delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 930 del 12 luglio 1963, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 e dall'art. 5 della legge 164 del 10 febbraio 1992, dall'art. 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e dall'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto ministeriale 5 agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e art. 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Tale zona è così delimitata:

incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla Provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due Province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in Comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Piali (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i Comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della Provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i Comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in Provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla Provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i Comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i Comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei Comuni di San Casciano e Greve.



Qui si rientra nella Provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei Comuni di Rad-dia in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Chianti classico» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare, è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura. È tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

3. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione «Chianti classico», unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

4. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nello schedario viticolo per la denominazione «Chianti classico», i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.

5. Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti allo schedario viticolo per la denominazione «Chianti» DOCG né produrre vini «Chianti» DOCG e «Chianti» Superiore DOCG.

6. Al momento dell'impianto la densità minima dei ceppi ad ettaro dovrà essere di 4400 ceppi.

7. La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di T. 7,5 e la resa media per ceppo non può essere superiore a kg. 2.

8. In deroga a quanto sopra stabilito ai punti 6 e 7, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa previgente.

9. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

10. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire «Chianti classico» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol.

12. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purché l'assemblaggio dei vini così ottenuti con il vino derivante dalle uve della varietà Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo.

13. Le partite di vino «Chianti classico» possono essere oggetto di commercializzazione solo se provviste del relativo certificato di idoneità rilasciato dal competente Organismo di controllo. I soggetti che intendono commercializzare in zona di produzione partite di vino nuovo ancora in fermentazione destinato alla DOCG Chianti classico, devono darne comunicazione all'Organismo di controllo incaricato, almeno due giorni lavorativi prima del trasferimento stesso.

In caso di assemblaggio di partite già certificate, per la partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di idoneità analitica ed organolettica.

14. I vini «Chianti classico» a cui è attribuita la menzione «Gran selezione» devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, an-

che se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve vengano conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste imbottigliati separatamente.

15. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino «Chianti classico» solo a partire dal terzo anno dall'impianto. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva è ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio vino Chianti classico, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 1° gennaio 2008 che siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di «Chianti classico» ottenute da vigneti propri o in conduzione.

3. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

4. Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

5. Conformemente all'art. 8 del reg. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino Chianti classico DOCG, garantime l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli.

6. Tuttavia, le cantine, in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire «Chianti classico» ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente.

7. Restano valide tutte le autorizzazioni all'imbottigliamento fino ad oggi rilasciate.

8. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio vino Chianti classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano situate nelle Province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:

le cantine siano di pertinenza di aziende che già imbottigliano vino «Chianti classico» in zona di produzione da almeno dieci anni;

tali operazioni riguardino vino che è stato trasferito già certificato Chianti classico DOCG e vengono eseguite entro il termine di validità della certificazione stessa.

9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente.

10. È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all'art. 4.

L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino «Chianti classico», oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva.

11. Per i mosti e i vini destinati a Chianti classico «Gran selezione» non è consentito l'arricchimento con l'aggiunta di prodotti esogeni; in ogni caso l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non deve superare l'1% vol.

12. Il vino «Chianti classico» può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1° ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.

13. Il vino «Chianti classico» destinato a «Riserva» può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno ventiquattro mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno tre mesi.



14. Il vino «Chianti classico» destinato a «Gran selezione» può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno trenta mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno tre mesi.

15. Il periodo dell'affinamento del vino «Chianti classico» destinato a «Riserva» e del vino «Chianti classico» destinato a Gran selezione potrà essere svolto anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato a seguito della certificazione della relativa partita.

16. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, floreale, caratteristico;

sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso fruttato e persistente;

sapore: secco, equilibrato di buona tannicità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» Gran selezione, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: speziato e persistente;

sapore: secco, persistente, equilibrato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» possono talvolta presentare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio «Gallo Nero» nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti classico.

2. Entro dodici mesi dall'autorizzazione transitoria di cui all'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, tutti i confezionatori hanno l'obbligo di apporre il marchio «Gallo Nero» sulla

bottiglia. Tale marchio è distribuito dal Consorzio di tutela del vino Chianti classico o stampato sull'etichetta dalle Aziende interessate e deve essere utilizzato e apposto sulle bottiglie con le modalità stabilite dal citato Consorzio attraverso apposito regolamento. Le prescrizioni di tale regolamento consortile sono applicate anche nei confronti dei non aderenti al Consorzio ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010.

3. Nella designazione del vino Chianti classico può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010.

4. Per il vino «Chianti classico» con menzione Gran selezione, è consentito inoltre l'uso in etichetta di una delle seguenti unità geografiche aggiuntive riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto e la cui delimitazione territoriale è definita nell'allegato 3 al presente disciplinare:

1. Castellina;

2. Castelnuovo Berardenga;

3. Gaiole;

4. Greve;

5. Lamole;

6. Montefioralle;

7. Panzano;

8. Radda;

9. San Casciano;

10. San Donato in Poggio;

11. Vagliagli.

Le unità geografiche Lamole, Montefioralle e Vagliagli sono utilizzabili in etichetta a decorrere dalla fine del terzo anno dall'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare. Alla conclusione di tale periodo, le aziende con vigneti ricadenti nelle predette unità, che per almeno una vendemmia nel triennio precedente abbiano utilizzato in etichetta i nomi delle rispettive Unità Greve o Castelnuovo Berardenga, possono continuare tale esclusivo utilizzo in via definitiva, a condizione che tale scelta sia comunicata al Consorzio di tutela ed all'Organismo di certificazione competente.

Nella etichettatura e presentazione dei vini Chianti classico di cui all'art. 1, è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati o collettivi, purché non si confondano con le unità geografiche aggiuntive, fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo e non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo

Nella etichettatura e presentazione del vino Chianti classico Gran selezione, il nome dell'Unità geografica aggiuntiva dovrà essere riportato in etichetta nel medesimo campo visivo delle indicazioni obbligatorie.

L'Unità geografica aggiuntiva dovrà seguire la menzione tradizionale «Gran selezione».

I caratteri per l'indicazione delle Unità geografiche aggiuntive devono avere un'altezza non superiore a quella dei caratteri che compongono la denominazione Chianti classico e la menzione Gran selezione.



5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino «Chianti classico» per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore», «vecchio» e similari, ad eccezione di quelle previste nel presente disciplinare.

7. Il termine «Classico» nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

Art. 8.

Confezionamento

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 82 del 20 febbraio 2006.

Sono inoltre consentite altre forme di bottiglie tradizionali consone ai caratteri di un vino di pregio, su apposita autorizzazione del Consorzio di tutela alle ditte richiedenti.

2. L'uso del fiasco toscano non è consentito per il confezionamento del vino «Chianti classico» Riserva e del vino «Chianti classico» Gran selezione.

3. Per il confezionamento del vino «Chianti classico» deve essere usato esclusivamente il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

Art. 9.

Legame con il territorio

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti classico» si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle Province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val di Pesa, Barberino Val d'Elsa e Castelnuovo Berardenga.

Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a nord i confini seguono il corso del fiume Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a sud le sorgenti dei fiumi Ombrone e Arbia.

Morfologicamente l'ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.

Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall'argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.

L'orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi d'acqua a regime torrentizio e una notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici.

Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno - al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quali, non di rado si superano i 35 gradi. Discrete sono le escursioni termiche nell'arco della giornata, anche a causa di un'altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni annue si attestano attorno ai 800/900 millimetri di pioggia, con una certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.

La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l'eccellente qualità della sua produzione.

A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le Città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale.

Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Già nel '600 le esportazioni in Inghilterra non erano più occasionali.

La zona di produzione del Chianti classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti («per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gaiole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena») ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi).

Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto.

In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangiovese (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del Governo all'uso Toscano.

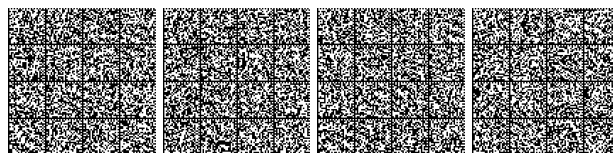
Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo, venivano chiamati all'«uso Chianti», e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti *tout court*.

Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi «imitato» in altre parti della Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagii. A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione «Classico» in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti classico.

A conclusione di un iter durato 70 anni con il decreto 5 agosto 1996 al vino Chianti classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.

I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l'utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino Chianti classico può essere prodotto anche con il 100% di questo vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell'uva. A questo proposito nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca denominato «Chianti classico 2000» che ha selezionato ed omologato nuovi cloni di Sangiovese e Colorino.

Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal *guyot* e da una sua derivazione denominata «archetto toscano» e dal cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le più basse d'Italia. Il vino d'annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la riserva si devono attendere ventiquattro mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia.



La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio vino Chianti classico fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori, vinificatori, imbottiglieri) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima.

B) *Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.*

L'insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il vino Chianti classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12% e con discreta acidità.

C) *Descrizione dell'interazioni causale tra gli elementi di cui alla lettera A) e gli elementi di cui alla lettera B)*

Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti classico è un'uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori *performance*. Il Chianti classico ha quindi il *bouquet* floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona che costituisce l'elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli derivano dalla componente calcarea.

Il clima, l'orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l'ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica.

La resa di uva ad ettaro che l'esperienza dei viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono sull'uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non scendono al di sotto dei 12°.

Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche.

La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovata dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti classico e della sua storia.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

1. Nome e indirizzo dell'organismo di controllo:

Valoritalia S.r.l. - Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane

via Piave, 24, 00187 Roma

Tel.: +39 06 45437975;

Fax: +39 06 45438908;

e-mail: info@valoritalia.it

2. La società Valoritalia S.r.l. - società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane, è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 61/2010, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 25, par. 1, 1° capoverso, lettere a) e c), ed all'art. 26 del reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistemica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, par. 1, 2° capoverso.

In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 14 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2012.

ALLEGATO I

Elenco vitigni complementari idonei alla produzione del vino a DOCG Chianti classico

Nome
Abrusco N.
Aleatico N.
Alicante Bouschet N.
Alicante N.
Ancellotta N.
Barbera N.
Barsaglina N.
Bonamico N.
Bracciola Nera N.
Cabernet Franc N.
Cabernet Sauvignon N.
Calabrese N.
Caloria N.
Canaiole Nero N.
Canina Nera N.
Carignano N.
Carmenere N.
Cesanese d'Affile N.
Ciliegiolo N.
Colombana Nera
Colorino N.
Foglia Tonda N.
Gamay N.
Groppello di S. Stefano N.
Groppello Gentile N.
Lambrusco Maestri N.
Malbec N.
Malvasia N.
Malvasia Nera di Brindisi N.
Malvasia Nera di Lecce N.
Mammolo N.
Mazzeze N.
Merlot N.
Mondeuse N.
Montepulciano N.
Petit Verdot N.
Pinot Nero N.
Pollera Nera N.
Prugnolo Gentile N.
Pugnitello
Rebo N.
Refosco dal Peduncolo Rosso N.
Sagrantino N.
Sanforte N.
Schiava Gentile N.
Syrah N.
Tempranillo N.
Teroldego N.
Vermentino Nero N.



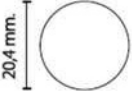
NEI CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE APPLICARE LE VERNICIATURE TRASPARENTI,
LA RAGGIERA VIENE ASSOTTIGLIATA SULLE PUNTE E STAMPATA
IN PANTONE WARM GRAY 2



RAGGIERA: VERNICE LUCIDA TRASPARENTE (NON SPESSORATA)
N.B. Il colore azzurro non viene stampato ma ha la sola funzione di simulare
la verniciatura trasparente su fondo bianco



VERNICE LUCIDA TRASPARENTE SPESSORATA
ricopre tutta la grafica (gallo, cornice e scritte)
ad eccezione della parte centrale bianca
dove è inserita la raggiera



ALLEGATO 3

1. U.G.A. Castellina

I confini della UGA di Castellina coincidono con i confini amministrativi del Comune di Castellina in Chianti.

2. U.G.A. Castelnuovo Berardenga

Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in località Pianella, il confine della U.G.A. segue, direzione nord est, quello amministrativo del Comune di Castelnuovo Berardenga e quindi quello della zona di produzione del vino Chianti classico DOCG fino a raggiungere il torrente Arbia a sud dell'abitato di Pianella. Da qui il confine segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia.

3. U.G.A. Gaiole

I confini della UGA di Gaiole coincidono con i confini amministrativi del Comune di Gaiole in Chianti.

4. U.G.A. Greve

Partendo dalla confluenza del "Fosso delle Spugne nel fiume «Greve», il confine dell'UGA risale il corso del fiume «Greve», in direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino al toponimo Molino (delle due Colte); risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra la strada comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di Castellinuzza.

Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel bosco, in direzione nord, che si congiunge alla vecchia strada «Comunale delle Corti» alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di Prenzano; segue quindi il percorso della strada «Comunale delle Corti» in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora la strada «Comunale delle Corti» il confine arriva fino al «Borro dell'Anderiglia»; risale il corso del «Borro dell'Anderiglia» e il corso del «Borro delle Palacce» in direzione est; dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri in direzione est il confine raggiunge la strada podereale posta a valle del toponimo «Poggio Corvo» e seguendo detta strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimità del Piano di Lettieri, ad ovest del toponimo «Fattoria di San Michele». Il confine prosegue quindi su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di 839 metri; da lì segue in direzione sud - ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una strada podereale che, procedendo in direzione sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, segue il confine amministrativo in verso antiorario fino alla confluenza del fosso delle Spugne nel torrente Greve.

5. U.G.A. Lamole

Il confine della U.G.A. di Lamole, partendo dal toponimo «Il Sodo», segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come primo affluente di sinistra nel Torrente Greve in prossimità di Casa Le Volpaie. Da qui segue quindi il percorso del torrente Greve in direzione nord fino all'immissione del «Borro della Luicella» in prossimità del toponimo Molino (delle due Colte) e risale il borro della Luicella in direzione nord-est fino all'imbocco di un sentiero che procede in direzione ovest fino all'incrocio fra la strada comunale di Lamole e la strada vicinale per Casole, a sud ovest dell'abitato di Castellinuzza.

Da tale incrocio il confine segue un sentiero che si addentra nel bosco, in direzione nord e che si congiunge alla vecchia strada comunale delle Corti alla quota di 420 mslm, ad est del toponimo di Prenzano. Il confine segue quindi il percorso della strada comunale delle Corti in direzione nord est passando a nordovest dell'abitato di Castellinuzza, attraversando il borro della Lastra e raggiungendo la casa denominata Le Lastre. Seguendo ancora il tracciato della strada comunale delle Corti il confine arriva fino al Borro dell'Anderiglia.

Da questo punto il confine risale il corso del Borro dell'Anderiglia e quindi il corso del Borro delle Palacce in direzione est. Dall'origine del borro, proseguendo per circa 50 metri in direzione est, il confine raggiunge la strada podereale posta a valle del toponimo Poggio Corvo e seguendo detta strada in direzione sud - est, attraversa il borro delle Ramacce in prossimità del Piano di Lettieri, ad ovest della Fattoria di San Michele. Il confine prosegue su un sentiero, che sempre in direzione sud - est si congiunge alla strada vicinale da Lamole a S. Michele a una quota di 839 metri; da lì segue in direzione sud - ovest la strada vicinale da Lamole a S. Michele per circa 700 metri fino all'imbocco di una strada podereale che, procedendo in direzione sud - est, si ricongiunge con la strada vicinale di Pian dell'Ospedale, che segue in direzione sudest fino al ricongiungimento con i confini amministrativi del Comune di Greve in Chianti. Da qui, seguendo il confine amministrativo in direzione sudovest raggiunge il toponimo «Il Sodo».

6. U.G.A. Montefioralle

Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della s.p. 118 «Panzano - Testalepre» e la S. C. «del Castello di Montefioralle», il confine della U.G.A. di Montefioralle segue in direzione nord ovest il confine amministrativo del Comune di Greve in Chianti, rappresentato dalla s.p. 118 «Panzano - Testalepre», dal fosso delle Fontanelle e poi dal fosso delle Spugne, fino alla sua confluenza nel torrente Greve.

Da qui il confine dell'UGA risale il corso del Torrente Greve, in direzione sud, passando attraverso l'abitato di Greve in Chianti fino al toponimo «Ponte nuovo», in corrispondenza del Borro della Rimbecca. Segue quindi il corso del Borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimità del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano e costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla strada provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa.

Il confine prosegue lungo la s.p. 118 per circa 1,4 km in direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada podereale, il toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada interpodereale in direzione nord-ovest per circa 120 metri per poi svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su strada interpodereale per circa 100 metri, quindi svolta in direzione nord ovest e procede seguendo la strada podereale che delimita il bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta, raggiunge lo spigolo nord est del fabbricato ovest del toponimo «Le Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla strada comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento in direzione ovest fino al ricongiungimento alla s.p. 118 in prossimità di Casa La Paurosa.

7. U.G.A. Panzano

Partendo dal toponimo «Casa La Paurosa», all'incrocio della s.p. 118 «Panzano - Testalepre» e la s. c. «del Castello di Montefioralle», il confine della U.G.A. di Panzano procede in direzione ovest seguendo il confine amministrativo del Comune di Greve in Chianti e continuando a seguire il confine comunale in direzione sud ed est fino a raggiungere il toponimo «Il Sodo», sulla strada «comunale di Bracciano». Da questo punto il confine segue la strada «comunale di Bracciano» in direzione ovest per circa 350 metri per poi seguire in direzione nord est il fosso che si immette come primo affluente di sinistra nel torrente «Greve» in prossimità di Casa Le Volpaie. Da qui il confine segue verso nord il percorso del torrente Greve fino al toponimo «Ponte Nuovo», in corrispondenza dell'immissione del «Borro della Rimbecca». Segue quindi il corso del borro della Rimbecca per tutta la sua lunghezza e, una volta raggiunto il punto iniziale continua in linea retta fino a trovare il sentiero che si snoda in prossimità del crinale di Punta Pernano, fra i toponimi Panzanello e Pernano, costeggia il lato esposto a nord ovest di «Punta Pernano», per poi ricongiungersi alla strada provinciale 118 a sud del toponimo Santa Teresa.

Il confine prosegue lungo la s.p. 118 per circa 1,4 km in direzione nord, per poi svoltare ad est nella strada vicinale dell'Acquadiaccia e fino a raggiungere, con una strada podereale, il toponimo «Casa Acquadiaccia». Da questa il confine segue una strada interpodereale in direzione nord-ovest per circa 120 metri per poi svoltare ad est in direzione del toponimo «Casalone», sempre su strada interpodereale per circa 100 metri, quindi svolta in direzione nord ovest e procede seguendo la strada podereale che delimita il bosco fino a raggiungere la quota di 500 mslm da qui, in linea retta, raggiunge lo spigolo nord



est del fabbricato ovest del toponimo «Le Fate»; segue il percorso della strada privata di accesso fino alla strada comunale del Castello di Montefioralle e ne segue l'andamento in direzione ovest fino al ricongiungimento alla s.p. 118 in prossimità di Casa La Paurosa.

8. U.G.A. Radda

I confini della UGA di Radda coincidono con i confini amministrativi del Comune di Radda in Chianti.

9. U.G.A. San Casciano

I confini della UGA di San Casciano coincidono con i confini della zona di produzione del vino Chianti classico DOCG compresa nei limiti amministrativi del Comune di San Casciano in Val di Pesa.

10. U.G.A. San Donato in Poggio

I confini della UGA di San Donato in Poggio coincidono con i confini della zona di produzione del vino Chianti classico DOCG compresa nei limiti amministrativi dei Comuni di Barberino Tavarnelle e Poggibonsi.

11. U.G.A. Vagliagli

Partendo dal ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia in località Pianella e procedendo in direzione nordovest, i confini della U.G.A. di Vagliagli seguono i confini del limite amministrativo Comunale per la parte ovest del territorio comunale, fino alla confluenza del Borro di Querciola nel Torrente Arbia. Da qui il confine della U.G.A. segue per un breve tratto il corso del fiume Arbia in direzione nord fino a ricongiungersi al limite comunale al ponte della strada provinciale di Castelnuovo Berardenga n. 62 sul torrente Arbia.

ALLEGATO B

DOCUMENTO UNICO

1. Denominazione/denominazioni

Chianti classico

2. Tipo di indicazione geografica:

DOP - Denominazione di origine protetta

3. Categorie di prodotti vitivinicoli

1. Vino

4. Descrizione dei vini:

1. Chianti classico

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: intenso, floreale, caratteristico;

sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	20,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

2. Chianti classico «Riserva»

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intenso, fruttato e persistente;

sapore: secco, equilibrato di buona tannicità

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l;

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	20,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

3. Chianti classico «Gran selezione»

Breve descrizione testuale

colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: speziato e persistente;

sapore: secco, persistente, equilibrato.

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	
Acidità totale minima	4,5 in grammi per litro espresso in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	20,00
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	

5. Pratiche di vinificazione

5.1. Pratiche enologiche specifiche

il vino Chianti classico Gran selezione deve essere ottenuto esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti aziendali dell'imbottigliatore

5.2. Rese massime:

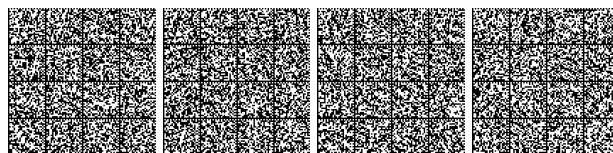
1. Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)

7.500 chilogrammi di uve per ettaro

52,50 ettolitri di vino per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona di produzione del vino Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione) è situata al centro nella Regione Toscana, nel territorio delle Province di Firenze e Siena. È stata delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932.



Descrizione:

incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla Provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due Province di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in Comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Piali (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S. Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i Comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della Provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S. Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i Comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in Provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla Provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i Comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un pò a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S. Donato-Tavarnelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i Comuni di S. Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei Comuni di San Casciano e Greve. Qui si rientra nella Provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti classico coincide con quello amministrativo dei Comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

7. Varietà di uve da vino

Sangiovese N.

8. Descrizione del legame/dei legami

Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)

Morfologicamente la zona è un complesso collinare con altitudine compresa tra 200 e 600 m s.l.m., con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini. Il suolo è in genere poco profondo, recente, dall'argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili. L'orografia collinare determina corsi d'acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici. Il clima è continentale, con temperature anche molto basse in inverno ed estati siccitose. Discrete sono le escursioni termiche giornaliere. Le precipitazioni annue sono attorno a 850 millimetri di pioggia.

Il territorio ha antiche tradizioni vinicole, con testimonianze etrusche e romane legate al mondo del vino. Dalla fine del Medioevo grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò importanza economica e fama internazionale. Il vino prodotto viene menzionato in documenti storici dal 1200; al 1398 risale il primo atto notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. La zona del Chianti classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita con un bando del 1716 del Granduca di Toscana Cosimo III, che specificava i confini della zona entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti, il vino Chianti veniva prodotto utilizzando solo il vitigno sangiovese. Il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 divulgò la composizione più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% Sangiovese, 15% Canaiolo, 15% Malvasia; e l'applicazio-

ne della pratica del governo all'uso Toscano. Non essendo la produzione del territorio in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi. Quindi nel 1924, 33 produttori dettero vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine e nel 1932 un decreto riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione «Classico» in quanto prodotto nella zona storica. A conclusione di un iter durato 70 anni nel 1996 al vino Chianti classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.

I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l'utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell'uva.

Le forme di allevamento tradizionali sono il *guyot* - «archetto toscano» ed il cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 hl di vino), le più basse d'Italia. Il vino d'annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia.

L'insieme dei fattori naturali ed umani rende il vino Chianti classico profumato, fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12% e con discreta acidità.

Il Sangiovese, prevalente nel vino Chianti classico, è sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di ben interpretare le caratteristiche del suolo e modificandosi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori *performance*. Il Chianti classico ha il *bouquet* floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona, elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco derivanti dalla componente calcarea.

Il clima, l'orografia collinare, la morfologia dei terreni determinano un ambiente luminoso adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate, l'ottima insolazione che permane a settembre ed ottobre, le escursioni termiche giornaliere piuttosto elevate, consentono alle uve di maturare lentamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti classico, in particolare il colore, il *bouquet*, la gradazione alcolica. La bassa resa di uva ad ettaro agiscono sull'uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che non scendono al di sotto dei 12°. Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono vinificati in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro proprietà organolettiche.

La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti classico e della sua storia.

9. Ulteriori condizioni essenziali (confezionamento, etichettatura, altri requisiti)

1. Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

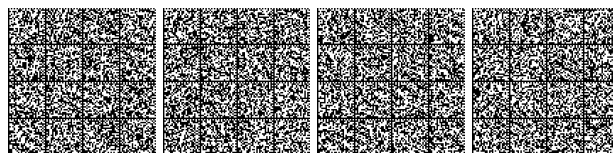
imbottigliamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione:

L'imbottigliamento fatte eccezione per particolari situazioni indicate all'art. 5 del disciplinare deve aver luogo nella zona geografica per salvaguardare la qualità e la reputazione del vino Chianti classico, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli;

Le qualità e caratteristiche particolari del vino Chianti classico derivano dalla combinazione di fattori naturali e umani, sono connesse alla zona geografica d'origine e per essere conservate, richiedono vigilanza e sforzi. Assicurando agli operatori del settore vitivinicolo della zona del Chianti classico il controllo anche dell'imbottigliamento, si è inteso salvaguardare meglio la qualità del prodotto e, di conseguenza, la reputazione della denominazione, di cui i detti operatori hanno la responsabilità;

Infatti, il trasporto e l'imbottigliamento al di fuori della regione di produzione potrebbero mettere in pericolo la qualità del vino. L'imbottigliamento in zona di produzione contribuisce in modo decisivo alla salvaguardia delle caratteristiche particolari e della qualità del prodotto in quanto l'applicazione e il rispetto di tutte le regole riguardanti il trasporto e l'imbottigliamento sono affidate alle aziende che posseggono le cognizioni e il *know-how* necessari, e che hanno un interesse fondamentale al mantenimento della reputazione acquisita. Solo tali aziende hanno una conoscenza approfondita delle caratteristiche specifiche del vino in questione, delle quali occorre evitare lo snaturamento o la scomparsa al momento della messa in bottiglia;



È infatti pacifico che l'imbottigliamento del vino costituisce un'operazione importante la quale, se non viene effettuata nel rispetto di condizioni rigorose, può nuocere gravemente alla qualità del prodotto. Infatti, l'operazione dell'imbottigliare non si riduce al mero riempimento di recipienti vuoti, ma comporta di norma, prima del travaso, una serie di complessi interventi enologici (filtraggio, chiarificazione, trattamento a freddo, ecc.) che, se non sono eseguiti in conformità delle regole dell'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino.

2. Chianti classico Gran selezione

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

Imbottigliamento da parte del produttore

Descrizione della condizione:

per la particolare tipologia Gran selezione i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice.

In sostanza il soggetto produttore/conducente del vigneto deve coincidere con il soggetto imbottigliatore, senza ulteriori specifici obblighi relativi alla zona di imbottigliamento oltre quelli già previsti e giustificati per tutta la denominazione.

La Gran selezione rappresenta la massima espressione qualitativa del vino Chianti classico e per questo è ottenuta dopo un'accurata selezione dei vigneti e delle uve migliori, ad opera e sotto la responsabilità del viticoltore.

L'ulteriore condizione dell'obbligo di imbottigliare il vino Gran selezione a cura dello stesso produttore delle uve deriva pertanto dalla necessità di garantire il raggiungimento di tutte le peculiari caratteristiche di un prodotto particolarmente complesso ed unico.

Pertanto per questa tipologia, ancor più che per il Chianti classico generico, è necessario unificare in un unico soggetto sia la fase di produzione/vinificazione che quella di imbottigliamento al fine di mantenere su un unico operatore ogni forma di responsabilità sulla qualità del prodotto.

3. Chianti classico (anche Riserva e Gran selezione)

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

il segno distintivo del vino Chianti classico è rappresentato dalla figura di un «Gallo Nero» che dal 2005 deve apparire obbligatoriamente su tutte le bottiglie di vino DOCG Chianti classico.

Questo logo figurativo e nemmeno le parole «Gallo Nero» non può e non deve mai sostituire il nome della DOP Chianti classico. Il *brand* in questione è solo un elemento aggiuntivo obbligatorio da porre sopra le bottiglie di vino DOP Chianti classico.

4. Chianti classico Gran selezione - Impiego delle Unità geografiche aggiuntive

Quadro di riferimento giuridico:

nella legislazione unionale

Tipo di condizione supplementare:

disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione della condizione:

nella designazione dei vini «Chianti classico Gran selezione» è consentito fare riferimento alle seguenti Unità geografiche aggiuntive regolarmente delimitate:

1. Castelnuovo Berardenga
2. Gaiole
3. Greve
4. Lamole
5. Montefioralle
6. Panzano
7. Radda
8. San Casciano
9. San Donato in Poggio
10. Vagliagli

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 13 giugno 2023.

Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, relativo alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

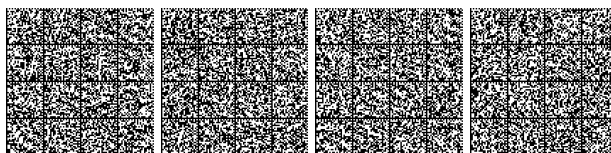
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», e, in particolare, gli articoli 50 e 54, relativi al potere di ordinanza contingibile e urgente del sindaco;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordicesimo, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

23A03731



Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 258, del 6 novembre 2007;

Visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 31, del 7 febbraio 2015;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;

Visto il regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea;

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive»;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»;

Visto l'art. 19-ter della citata legge n. 157 del 1992, introdotto dall'art. 1, comma 448, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale;

Visti gli statuti speciali e le relative norme di attuazione che attribuiscono particolari condizioni di autonomia legislativa ed amministrativa alle regioni a statuto speciale e alle province autonome;

Ritenuto di provvedere all'adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica che sarà attuato e coordinato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 22273 del 27 aprile 2023;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, resa nella seduta del 10 maggio 2023 (Rep. atti n. 120/CSR);

Decreta:

Articolo unico

Adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

1. In attuazione dell'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, è adottato il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica di cui all'Allegato 1, che è parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni attuano il Piano di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite dalla legge n. 157 del 1992. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del Piano di cui al comma 1 ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

3. Il Piano ha durata quinquennale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Le attività di attuazione del Piano sono svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2023

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

*Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste*
LOLLOBRIGIDA

ALLEGATO 1

PIANO STRAORDINARIO PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA FAUNA SELVATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 19-TER DELLA LEGGE N. 157 DEL 1992

INTRODUZIONE

Il presente piano straordinario costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto, ai sensi dell'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992.



Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente piano straordinario ai sensi dei rispettivi statuti speciali e norme di attuazione.

1. Coerenza con il quadro giuridico di riferimento

1.1 Contesto unionale

La normativa unionale prevede specifiche prescrizioni sulle azioni di controllo delle specie tutelate dalle direttive Natura e sugli obblighi di intervento per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Il presente Piano straordinario assicura la piena coerenza delle disposizioni in esso contenute con le norme eurounitarie.

Riferimento alla direttiva Habitat

La direttiva Habitat (92/43/CEE), recepita dall'Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, include nell'Allegato IV le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa, proibendone, con l'art. 12 (attuato nell'ordinamento italiano con l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997), la cattura, l'uccisione, la perturbazione, la detenzione, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione. Con l'art. 16, comma 1, della direttiva (attuato nell'ordinamento italiano con l'art. 11, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica italiana) viene contemplata la possibilità di deroga a tali divieti. A condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, lettere a) e b):

a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

b) per prevenire gravi danni, segnatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico e alle acque e ad altre forme di proprietà;

c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, e motivi tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni di riproduzione necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante;

e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva ed in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato IV, specificato dalle autorità nazionali competenti.

La normativa nazionale di recepimento (decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997) prevede che ogni deroga a tale divieto debba essere autorizzata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base di una valutazione tecnica di ISPRA.

Il presente Piano straordinario non prevede attività su specie inserite in Allegato IV della direttiva Habitat.

Riferimento alla direttiva Uccelli

La direttiva Uccelli (2009/147/CE) prevede la tutela rigorosa di tutte le specie di uccelli viventi allo stato libero sul territorio dell'Unione ed è pertanto previsto il divieto di uccidere, disturbare, catturare, detenere o commerciare individui adulti, pulcini o uova e di distruggere o danneggiare nidi (artt. 5 e 6). A questo regime generale di tutela si può derogare per consentire la caccia (art. 7) o per ragioni motivate (art. 9). La caccia può essere autorizzata solo nei confronti di un numero limitato di specie, elencate nell'allegato 2, a condizione che non ne venga pregiudicato lo stato di conservazione. Il presente Piano straordinario prevede che ogni attività di controllo di specie 2 ornamentali venga autorizzata seguendo gli *iter* della attuale normativa e pertanto è pienamente coerente con il dettato della direttiva Uccelli.

Riferimento al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive (IAS)

Il regolamento (UE) n. 1143/2014, recepito in Italia con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, prevede obblighi di eradicazione (art. 17) e controllo (art. 19) per specie esotiche invasive di rilevanza unionale, incluse alcune specie di uccelli e mammiferi. Il presente Piano straordinario prevede indicazioni specifiche per l'eradicazione e controllo delle specie esotiche di mammiferi e uccelli, coerentemente con il dettato della norma eurounitaria sopra richiamata.

Riferimento alla strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030

Il presente Piano straordinario è coerente con la strategia dell'Unione europea sulla biodiversità, assicurando la piena coerenza del quadro nazionale di gestione della fauna con le direttive natura dell'Unione europea, contribuendo a mitigare gli impatti della fauna sull'agricoltura, incentivando pratiche di coltivazione sostenibili e contribuendo al raggiungimento del *target* 12, che prevede una mitigazione degli impatti delle specie esotiche invasive sulle specie minacciate.

Riferimento alla regolamento (UE) 429/2016 e regolamenti delegati

In caso di malattie elencate di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) del regolamento (UE) 2016/429 nella fauna selvatica sono fatte salve le misure previste dal citato regolamento e dagli atti delegati con particolare riferimento a quelle elencate all'art. 5, comma 1 ed in particolare Afta epizootica, Influenza aviaria ad alta patogenicità, Peste suina classica ed africana e Peste equina.

1.2 Contesto nazionale

Decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 e legge n. 157 del 1992 come recepimento nazionale delle direttive unionali, per le parti pertinenti al controllo - Il decreto del Presidente della Repubblica italiana 8 settembre 1997, n. 357, costituisce recepimento della direttiva «Habitat», pertanto, sono fatte salve le disposizioni a tutela delle specie protette di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica italiana. Nel piano straordinario sono fatte altresì salve le disposizioni della legge n. 157 del 1992 che costituiscono recepimento della normativa unionale, quali, ad esempio, le deroghe di cui all'art. 19-bis.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394 per le aree protette - La legge quadro sulle aree protette prevede all'art. 11, comma 4, che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco, e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso». Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'art. 22, comma 6, prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

Il nuovo art. 19-ter della legge n. 157 del 1992 prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate anche nelle aree protette.

Al riguardo, pur prendendo atto della cronologia delle diverse disposizioni normative, si evidenzia la necessità di definire i rapporti tra la legge quadro che disciplina la caccia (legge n. 157 del 1992) e la *lex specialis* relativa alle aree protette (legge n. 394/1991). Pertanto, non può prescindersi dal coinvolgimento dell'ente di gestione dell'area protetta per quanto riguarda la predisposizione di piani di controllo della fauna selvatica, in quanto lo stesso si configura come 3 l'unico soggetto a conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta medesima con riferimento alle diverse componenti di rilevanza ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della legge. Pertanto, in tali aree il controllo della fauna selvatica è esercitato attraverso le procedure di cui alla legge n. 394 del 1991 sulle aree protette e al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sulla Peste Suina Africana, prevedendo un coordinamento tra le attività condotte dentro e fuori dall'area protetta, che potrà essere assicurato dai reparti dipendenti dai Comandi regionali dei carabinieri forestali, nei soli termini di vigilanza, dalle polizie provinciali o dal personale regionale all'uopo autorizzato.

Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 - Il decreto legislativo n. 230 del 2017 prevede piani nazionali per l'eradicazione e la gestione delle specie esotiche invasive (regolamento (UE) n. 1143/2014); per le specie appartenenti ai gruppi mammiferi e uccelli tale eradicazione e gestione deve essere attuata attraverso le modalità di cui all'art. 19 della legge n. 157 del 1992, così come previsto all'art. 2, comma 2, della medesima legge. Si precisa che la Corte costituzionale con sentenza n. 21 del 2021 ha ritenuto ammissibile, attese anche le finalità di tutela dell'ambiente e degli ecosistemi sottese all'adozione dei piani di controllo, che le Regioni, al fine di assicurare la concreta possibilità di at-



tuazione degli stessi in considerazione del numero di soggetti che è possibile incaricare della loro esecuzione, possano ricorrere a cacciatori o comunque ad altri soggetti qualificati in possesso di adeguata formazione. La possibilità di ricorrere ai cosiddetti coadiutori risulta cruciale ai fini dell'attuazione dei piani di controllo delle specie esotiche invasive.

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 157 del 1992 (c.d. «fauna paraautoctona»).

Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana – la norma prevede che regioni e province autonome adottino un piano di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini di allevamento e nella specie cinghiale che preveda gli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi al contenimento della peste suina africana. Atteso il carattere emergenziale e quindi speciale di tale normativa, si ritiene che la stessa non possa essere incisa dalla novella normativa in esame, se non nella misura in cui le modalità previste dalla legge n. 157 del 1992 consentano una più efficace attuazione dei piani medesimi.

In particolare, il decreto-legge prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adottino dei Piani di intervento urgente per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) che includono la ricognizione della consistenza della specie cinghiale all'interno del territorio di competenza suddivisa per provincia, l'indicazione e le modalità di attuazione dei metodi ecologici, nonché l'indicazione delle aree di intervento diretto, delle modalità, dei tempi e degli obiettivi annuali del prelievo esclusivamente connessi ai fini del contenimento della peste suina africana. Tali Piani regionali non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.

Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – la norma ha introdotto un divieto di immissione di cinghiali su tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle aziende agricole di cui all'art. 17, comma 4, della legge n. 157 del 1992, delle zone di cui alla lettera e) del comma 8 dell'art. 10 della medesima legge n. 157 del 1992, aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie adeguatamente recintate. Inoltre, la norma ha anche introdotto un divieto di foraggiamento dei cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato alle attività di controllo.

Resta ferma, in ogni caso, la possibilità per i Sindaci di esercitare il potere di ordinanza su interventi di controllo e rimozione della fauna in ambito urbano al ricorrere dei presupposti indicati agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. Omogeneità applicativa

Il presente Piano straordinario nazionale è strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura.

Il piano costituisce pertanto il primo momento di pianificazione, cui farà seguito l'adozione dei piani regionali ai sensi dell'art. 19 della legge n. 157 del 1992 che dovranno recepire i contenuti del piano straordinario.

Qualora abbiano già approvato i predetti piani, le regioni provvedono, ove ritenuto necessario dalle medesime, all'integrazione dei piani esistenti o in corso di approvazione in base alle previsioni contenute nel presente Piano straordinario. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e relative norme di attuazione.

Nelle more della citata verifica, che dovrà avvenire non oltre centottanta giorni dall'approvazione definitiva del presente Piano straordinario, continuano ad essere vigenti i piani regionali già approvati.

Relativamente al rapporto che intercorre tra il presente Piano straordinario e i PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29, i PRIU costituiscono dei piani di azione e di intervento, finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell'ottica della prevenzione della peste suina africana.

In ogni caso, nei limiti della predetta competenza, e salvo le diverse misure rese necessarie dal contenimento della peste suina, gli stessi PRIU dovranno essere integrati con le prescrizioni del presente piano straordinario, ove ritenuto necessario.

Si riportano di seguito principi applicativi per la predisposizione da parte delle regioni dei piani relativi ai territori di competenza. Per il contenimento delle specie di fauna cacciabili, la pianificazione venatoria da parte delle Regioni assicurerà l'integrazione ed il coordinamento con le attività previste dal presente Piano straordinario al fine di garantire la massima efficacia anche tramite integrazione e coordinamento degli interventi di caccia e di controllo, tenendo conto altresì delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione della peste suina africana.

2.1 Obiettivi gestionali.

I piani regionali prevedono obiettivi chiari e oggettivi finalizzati a programmare in modo più mirato gli interventi, definire meglio le tempistiche e valutare criticamente il grado di efficacia della programmazione gestionale adottata. In particolare, i piani regionali devono contenere:

- a) valutazione degli impatti e analisi dei rischi potenziali causati dalle specie *target* sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) individuazione dei *target* da raggiungere per la mitigazione di tali impatti e rischi;
- c) chiara ripartizione spaziale e temporale delle attività finalizzate al raggiungimento dei *target* previsti (zonazione).

2.2 Struttura dei piani regionali.

La struttura dei piani regionali dovrà tenere conto degli elementi di seguito dettagliati:

- a) definizione dei rischi e degli impatti causati dalla specie *target* sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità;
- b) individuazione dell'ambito territoriale di intervento;
- c) definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno;
- d) eventuali metodi alternativi messi in atto;
- e) individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento;
- f) individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi;
- g) indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali;
- h) individuazione delle figure competenti per la raccolta e la verifica dei dati sulla gestione della specie e la loro informatizzazione;
- i) individuazione di un'unità di coordinamento delle attività a scala regionale, al fine di conseguire gli obiettivi previsti attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (ambiti di caccia pubblici e private, aree protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 e legge n. 394 del 1991);
- j) destinazione dei capi abbattuti.

2.3 Selettività.

La selettività d'azione delle tecniche (azioni) impiegate è fattore prioritario inderogabile, poiché permette di intervenire in maniera mirata sugli individui che effettivamente sono la causa delle problematiche riscontrate o sulle classi di sesso ed età che trainano la dinamica di una popolazione selvatica. Ridurre numericamente le classi delle femmine e dei giovani esemplari, rappresenta uno strumento prioritario per ridurre la capacità riproduttiva di talune specie e contenere rapidamente le presenze.

Inoltre i metodi devono risultare selettivi per la specie *target* e non devono avere impatti negativi diretti o indiretti sulle altre componenti della biocenosi con particolare riguardo al ciclo biologico delle specie animali presenti e alle caratteristiche degli habitat.

Si riportano di seguito, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione selettiva degli animali:

- a) reti, gabbie e trappole di cattura;
- b) ottiche di mira anche a *imaging* termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere;
- c) fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40;



d) arco tradizionale (*longbow*, *flatbow*, ricurvo) di potenza non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo e arco *compound* di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munita di lame;

e) fucili ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule;

f) strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);

g) strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser);

h) camera di induzione per eutanasia;

i) strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di *privacy* e trattamento dei dati personali;

j) falco (unicamente per le specie autoctone delle famiglie degli Accipitridae, Falconidae, Strigidae e Tytonidae);

k) richiami acustici, sia elettronici che meccanici;

l) stampi e richiami impagliati, anche di specie diverse da quella oggetto di controllo;

m) richiami vivi unicamente della specie oggetto di controllo, purché siano detenute ed utilizzate nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di benessere animale;

n) esche alimentari/olfattive attrattive (foraggiamento attrattivo, opportunamente regolamentato).

Per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, né i divieti di cui all'Allegato F del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE «Uccelli».

L'utilizzo del foraggiamento attrattivo funzionale all'attuazione del presente Piano è coerente con le disposizioni normative in materia e può pertanto essere previsto secondo le modalità che saranno individuate per ciascuna specie nei piani di intervento; con riferimento specifico al cinghiale, dette modalità sono definite al punto 3.1.11, lettera d), del presente Piano.

I piani regionali definiscono inoltre gli elementi di seguito dettagliati:

a) classi di sesso ed età su cui è prioritario intervenire per modificare efficacemente la dinamica delle popolazioni, laddove disponibili o coerenti rispetto alla gestione della specie *target*;

b) struttura del prelievo da garantire, laddove coerente rispetto alla gestione della specie *target*;

c) modalità di verifica del corretto conseguimento della struttura dei piani;

d) metodi di valutazione dell'efficacia e della selettività delle tecniche utilizzate, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi generali del piano.

2.4 Individuazione delle figure competenti per l'attuazione del coordinamento

Le regioni individuano un gruppo di coordinamento delle attività a scala regionale (CUFA, Regione, Polizia provinciale, Corpo forestale regionale o altro personale d'istituto), al fine di conseguire gli obiettivi previsti, attraverso l'armonizzazione delle modalità e delle tempistiche di intervento tra tutti gli Istituti di gestione presenti sul territorio (ambiti di caccia pubblici e privati, aree protette ai sensi della legge n. 157 del 1992, art. 10, comma 8, e art. 21, comma 1, lettera c), ai sensi della legge n. 394 del 1991.

In particolare, i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) possono essere chiamati, attraverso i propri reparti territoriali, a svolgere le azioni di coordinamento operativo di vigilanza sulle attività di controllo (in vicinanza nelle provincie ove vi è carenza di guardie provinciali / regionali) utilmente interfacciandosi con i servizi regionali / provinciali ai quali spetta la gestione delle attività di controllo.

Figure per il coordinamento a livello locale:

a) personale uffici/strutture regionali preposte alla gestione faunistico venatoria;

b) personale di provinciale o guardie forestali regionali;

c) Comandi regionali dei Carabinieri forestali, specificatamente per le aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991.

2.5 Gli operatori.

Per assicurare l'efficacia ed efficienza delle azioni di abbattimento e/o cattura, le regioni possono estendere con legge regionale la platea degli operatori del controllo rispetto alla disciplina statale, includendo personale con adeguata formazione, in ottemperanza della sentenza n. 21 del 2021 della Corte costituzionale.

La preventiva formazione degli operatori è essenziale affinché si minimizzino rischi di impatti indesiderati sull'ambiente, si assicuri un'elevata efficacia degli interventi e si garantisca la sicurezza di lavoro. La formazione implementa la capacità di individuare le specie sul territorio, comprendere i possibili movimenti degli animali, riconoscere gli individui e le classi sulle quali è necessario intervenire al fine di ottenere un risultato di riduzione delle presenze, ed individuare gli strumenti più idonei per intervenire con selettività ed efficienza (tipologie di trappole, di strumenti per la visione notturna, gli attenuatori di suono). Pertanto gli operatori demandati al controllo devono aver frequentato specifici corsi di formazione conformi a programmi predisposti da ISPRA e superato una prova di abilitazione.

Per gli operatori già formati le regioni valuteranno la necessità di un aggiornamento della formazione posseduta alla luce dei contenuti dello schema di programma di corso per operatori del controllo predisposto da ISPRA, l'eventuale aggiornamento dovrà avvenire entro dodici mesi dall'approvazione del presente piano.

Ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4, della legge n. 157 del 1992, le regioni possono coinvolgere nell'attuazione degli interventi in particolare le figure di seguito indicate:

a) personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali);

b) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale;

c) cacciatori, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;

d) proprietari e conduttori dei fondi, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;

e) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco, ove previsto dalla legislazione regionale.

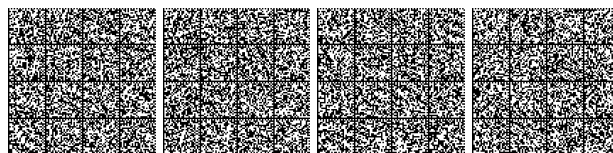
Le regioni definiscono percorsi formativi da seguire per garantire un'adeguata professionalità degli operatori coinvolti negli interventi di controllo, necessaria all'efficacia, correttezza e sicurezza delle azioni anche nei contesti più critici (p.e. ambiti urbani).

L'ISPRA provvede alla predisposizione di uno schema di programma di corso per operatori del controllo per le principali specie oggetto di controllo, mirati a fornire le conoscenze e le competenze utili a meglio intervenire.

2.6 Raccolta dati.

Un elemento essenziale per individuare la strategia di gestione più efficace è la realizzazione di una raccolta dettagliata e standardizzata delle informazioni, che riguardano i dati di abbattimento (in tutte le sue forme), i dati sui danni all'agricoltura e sulle misure di prevenzione adottata nonché i dati relativi agli incidenti stradali, così da permettere una valutazione critica della gestione condotta e dei suoi effetti, in tempo reale, in relazione agli obiettivi individuati. In particolare andrebbe sostenuta la georeferenziazione dei dati (associando ad ogni evento la località in cui si è realizzato), perché migliorare il dettaglio geografico delle conoscenze permette di definire le priorità di intervento sulla base dell'entità e della distribuzione degli impatti, programmando azioni localmente mirate, così da realizzare una più efficace gestione anche in condizioni di limitata disponibilità di personale più volte segnalata da Regioni e Province autonome.

La standardizzazione della raccolta dati permette altresì la confrontabilità nel tempo e nello spazio 8 dei risultati, così da definire dei trend corretti che permettano di fare un quadro più affidabile nel medio e lungo periodo dell'attività gestionale e condividere le buone pratiche tra ambiti diversi.



Nelle Linee guida redatte ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 230 del 2017 e adottate con decreto del Ministero della transizione ecologica il 16 marzo 2022, sono definiti gli elementi utili alla predisposizione di un efficace programma di monitoraggio finalizzato al rapido rilevamento di nuove introduzioni di specie alloctone di rilevanza unionale sul territorio nonché all'individuazione delle misure più opportune di eradicazione o gestione e alla valutazione degli effetti una volta che queste siano state adottate. L'art. 5 del decreto prevede la trasmissione, ogni dodici mesi, dei dati di presenza e distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale al Ministero della transizione ecologica e ad ISPRA, secondo le linee guida predisposte dalla Commissione europea per la compilazione dei *report* sulla distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale anche nell'ottica di valutazione delle misure di controllo messe in atto. Analoga rendicontazione andrebbe prevista per le altre specie su cui sono attive misure di gestione da parte delle amministrazioni regionali.

a) Definizione della tipologia di dati da raccogliere e del dettaglio da garantire.

b) Impostazione delle schede di raccolta dati da compilarsi preferibilmente da remoto.

c) Individuazione della piattaforma centralizzata per il caricamento diretto dei dati registrati.

d) Individuazione dei parametri di misura del livello di progressione e raggiungimento degli obiettivi generali del Piano e per misurare l'efficacia delle attività intraprese.

2.7 Reporting annuale

Le regioni e province autonome provvedono annualmente a trasmettere a ISPRA un *report* sui risultati conseguiti nell'ambito dei piani regionali realizzati negli ATC, CA, negli istituti faunistici protetti ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e negli istituti faunistici privati al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento delle strategie di gestione e degli sforzi attuati. Al riguardo, ISPRA definisce formato e contenuti del *report* annuale, mentre le regioni trasmettono i dati all'ISPRA per la pubblicazione sul sito istituzionale e l'implementazione di un database nazionale.

2.8 I metodi alternativi.

Il dettato normativo prevede che i piani regionali integrino interventi di abbattimento o cattura. Il ricorso a sistemi di prevenzione può - per determinate specie e determinati contesti ambientali - coadiuvare il contenimento dei danni, a patto che siano correttamente installati ed utilizzati e che sia realizzata una costante manutenzione degli elementi del sistema. La funzionalità dei sistemi di prevenzione, e quindi di conseguenza la loro efficacia, è strettamente connessa anche alla corretta formazione degli operatori riguardo al loro uso.

Il ricorso a sistemi di prevenzione appare altresì opportuno nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze.

I metodi alternativi dovranno essere caratterizzati da un basso impatto sulle specie non *target* e sugli habitat delle aree di intervento.

Nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci il loro impiego secondo le disposizioni dei piani regionali, potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura). Il parere di ISPRA provvede a valutare il complessivo piano di controllo integrato, relativo sia ai metodi alternativi sia alle misure di controllo numerico, tenendo conto delle considerazioni sopra sintetizzate.

È escluso il ricorso a metodi alternativi per le seguenti specie:

a) specie esotiche per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento, l'applicazione di metodi alternativi risulta inefficace al fine di escludere gli impatti causati da queste specie e pertanto deve essere esclusa (eventualmente limitata a contesti molto specifici, sempre integrata in un piano di eradicazione/controllo, ai fini di una maggior efficacia del piano stesso);

b) specie paraautoctone (*sensu* decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015) oggetto di controllo (coniglio, muflone ad eccezione delle popolazioni sarde, daino, etc.).

I piani regionali includono, ove si applichino a specie o contesti diversi da quelli sopra sintetizzati, una descrizione dei metodi alternativi che si intende applicare, in particolare:

a) strumenti o tecniche utilizzate sulla base di una valutazione dell'efficacia nota;

b) caratteristiche degli strumenti o tecniche dei quali si prevede l'utilizzo e dei contesti ambientali di attivazione di metodi alternativi in sinergia con le azioni di contenimento dei danni;

c) modalità di formazione e supporto al corretto uso di sistemi alternativi.

2.9. L'azione di contenimento all'interno delle aree protette regionali

L'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, come modificato dalla legge di bilancio, art. 1, commi 447 e 448, prevede che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate, seguendo specifiche modalità, anche nelle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

In queste aree spetta all'ente gestore il controllo della fauna selvatica, considerata la sua conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta.

L'art. 11 comma 4, della legge n. 394 del 1991 prevede infatti che nelle aree protette di carattere nazionale eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco e che gli stessi debbano avvenire «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente parco ed essere attuati dal personale dell'ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'ente parco stesso».

Per quanto riguarda le aree protette regionali, l'art. 22, comma 6, prevede che eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi siano disciplinati nel regolamento del parco ovvero, qualora non vi sia il regolamento, in conformità alle direttive regionali «per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati da personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».

Gli enti di gestione possono, dunque, incaricare ditte specializzate o coinvolgere le aziende agricole per l'attuazione degli interventi di abbattimento o cattura.

Fermo il rispetto dell'autonomia dell'ente di gestione, appare opportuno l'impiego di metodi di controllo che non rechino disturbo alla fauna presente nelle aree protette.

Nel caso in cui gli Enti gestori delle aree protette regionali non si adeguino al piano regionale entro sei mesi dalla sua adozione, la Regione può prevedere il commissariamento dell'Ente gestore medesimo per l'attuazione del piano.

3. Cinghiale: indicazioni specifiche

Stante l'attuale situazione epidemiologica, che sta vedendo una recrudescenza della diffusione della peste suina africana nelle aree di Piemonte e Liguria, il piano di controllo straordinario deve essere implementato coerentemente con la strategia di gestione di questa gravissima malattia, adottata dalle autorità sanitarie competenti nonché con la relativa normativa vigente per la sua gestione, controllo ed eradicazione (decreto legge n. 9 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 2022) e con il Documento di indirizzo tecnico Interministeriale «peste suina africana (PSA) - Piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale. Elementi essenziali per la redazione di un piano di gestione».

Il contenimento delle presenze di cinghiali andrebbe prioritariamente perseguito attraverso l'attività venatoria. Tuttavia, stante l'obiettivo di forte riduzione delle presenze condiviso nell'ambito dei PRIU, i Piani di abbattimento, qualora non completati, potranno essere terminati attraverso il Piano di controllo regionale anche, ove necessario, tramite l'impiego di tutte le figure di cui al paragrafo 2.4.

3.1. Piano per le Regioni/Province/aree indenni da peste suina africana (da allinearsi ai PRIU)

Le regioni, nei piani relativi ai rispettivi territori indenni finalizzati a dare attuazione al presente Piano straordinario, dovranno dettagliare gli elementi di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.7 (obiettivo gestionale regionale, struttura del piano regionale, tecniche impiegate e relativa selettività, operatori impiegati, metodi di raccolta dati, *reporting*, metodi alternativi considerati ed applicati). Di seguito, sono riportate a titolo esemplificativo indicazioni ed elementi specifici per la redazione di tali paragrafi nei piani regionali.



3.1.1. Definizione degli obiettivi gestionali

- a) riduzione degli impatti causati dai cinghiali alle attività antropiche e ai manufatti nonché, più in generale, sulla sicurezza pubblica;
- b) riduzione degli impatti sulla biodiversità e gli habitat naturali;
- c) controllo dei rischi di interazione tra selvatici e domestici, e di trasmissione di malattie, negli intorni degli allevamenti;
- d) incremento rilevante del prelievo in controllo (sino al raggiungimento di quote equiparabili a quelle espresse dal prelievo venatorio).

3.1.2 Definizione degli impatti causati dalle specie *target* sulle attività antropiche o sull'ambiente

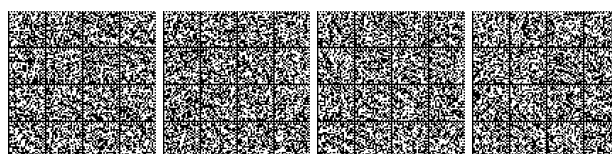
La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sugli impatti causati dai cinghiali alle attività agricole, ai manufatti, all'ambiente (a specie e habitat di interesse conservazionistico) e sulle collisioni con autoveicoli causati dal cinghiale nonché sugli interventi di prevenzione degli stessi può prevedere:

Danni all'agricoltura

- a) promozione, all'interno delle diverse associazioni di categoria degli agricoltori, di un sistema di denuncia e accertamento dei danni che tenda, per quanto possibile, verso la digitalizzazione delle procedure;
- b) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca l'accertamento dei danni sul campo nel minore tempo possibile rispetto alla segnalazione dell'evento;
- c) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento dei danni;
- d) adozione, da parte dei soggetti competenti, di un prontuario per la quantificazione dei danni causati dalla fauna e, in particolare, dal cinghiale, che fornisca ai rilevatori tutti i parametri tecnici ed economici per l'effettuazione delle perizie e la definizione di rimborsi;
- e) adozione di un unico listino di riferimento per i prezzi e i costi (Ismea) al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- f) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti alla verifica dei danni, di un'unica scheda di rilevamento degli interventi di prevenzione, al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi di dati;
- g) la georeferenziazione dei danni e degli interventi di prevenzione mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti all'attivazione delle verifiche sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere mappe -anche in tempo reale- della distribuzione dei danni sul territorio e pianificare interventi rapidi e mirati;
- h) lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti agli indennizzi e alla prevenzione dei danni e alla raccolta delle relative informazioni sul territorio regionale;
- i) lo stretto coordinamento tra i diversi istituti di gestione e gli uffici regionali competenti per il raggiungimento di un'omogeneità per quanto concerne i criteri e i parametri di rilevamento, quantificazione, indennizzo/risarcimento dei danni;
- j) individuazione di un flusso di informazioni che garantisca il rapido indennizzo dei danni (entro l'anno dell'evento);
- k) la raccolta regolare e continuativa dei dati.

Tab. 1 Esempio di dati relativi agli eventi di danno da cinghiale

Data evento	Tipo danno rilevato (consumo diretto, scavo, calpestio, sfregamento, altro)
Data verifica	Danno ad alberi da frutta
Comune, località	Tipo coltura danneggiata
Coordinate: x,y	Superficie danneggiata (ha)
Presenza prevenzione SI/NO	Raccolto perso (q)
Tipo prevenzione	Danno effettivo stimato (€)
funzionalità: attiva/inattiva o danneggiata	Danno periziato (€)
danni da cinghiali ben identificabili: SI/NO	Danno indennizzato (€)
danni da altre specie: SI/NO	Ripristino del cotico
Indicare specie:	Ripristino impianti/vigneti/alberi da frutta



Tab. 2 Esempio di dati relativi agli interventi di prevenzione dei danni da cinghiale

Data evento	Nuovo impianto / ristrutturazione
Data verifica	Data di installazione/ristrutturazione
Comune, località	Periodo di funzionamento
Coordinate: x,y	Quantità degli strumenti in uso
Tipo sistema di prevenzione (acustico, chimico, recinto in rete, recinto in filo spianto, recinto elettrificato, altro)	Qualità degli strumenti in uso
Tipo coltura protetta	Giornate di lavoro per l'installazione
Estensione coltura protetta (ha)	Giornate di lavoro per la manutenzione

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

- a) dell'ammontare del danno causato (economico, superficie danneggiata);
- b) della tipologia di coltura danneggiata e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di danno;
- c) dell'entità, della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli strumenti di prevenzione allestiti.

Incidenti stradali

a) lo stretto coordinamento tra i diversi soggetti preposti alla verifica degli incidenti stradali e alla raccolta delle relative informazioni sul territorio regionale;

b) utilizzo, da parte dei diversi soggetti preposti ai sopralluoghi sull'incidente, di un'unica scheda di rilevamento dei dati al fine di conseguire un'omogeneità dei diversi archivi;

c) la georeferenziazione degli eventi mediante l'impiego di GPS (palmari, smartphone dotati di app di raccolta dati, comunicanti sia con gli uffici preposti alle denunce sia con gli uffici della polizia provinciale o della regione deputati al coordinamento degli interventi di controllo), così da avere mappe -anche in tempo reale- della distribuzione degli incidenti sul territorio, effettuare delle valutazioni sulle caratteristiche delle strade e pianificare interventi rapidi e mirati di prevenzione (pulizia dei margini stradali, apposizione di opportuna cartellonistica informativa, di autovelox o limiti di velocità) nonché eventuale rimozione rapida di animali che stazionano nelle zone di transito;

d) la raccolta regolare e continuativa dei dati.



Tab. 3 Esempio di dati relativi agli eventi di collisioni di cinghiale con autoveicoli

Data evento	Tipo di automezzo
Data verifica	Morti: SI/NO
Ora	Feriti: SI/NO
Comune, località	tipologia danni a persone:
Coordinate: x,y	danno all'autoveicolo: SI/NO
Organo di Polizia intervenuto PS=Polizia Stradale CC=Carabinieri PM= Polizia Municipale PP=Polizia Provinciale	tipologia danni all'automezzo:
Nome strada; km	animale morto/ferito/fuggito
tipo strada: Autostrada=A Extraurbana=E Urbana=U	Perizia danni €
Presenza di sistemi di prevenzione / dissuasione, ecopassi, ecc. (si / no)	risarcimento erogato €

La raccolta di tali informazioni potrà permettere:

- la quantificazione della tipologia e della distribuzione temporale e geografica degli eventi di collisioni con gli autoveicoli;
- l'analisi del rischio e la conseguente individuazione degli strumenti più idonei alla sua riduzione/esclusione.

Impatti sulla biodiversità

Qualora i piani regionali siano anche finalizzati a mitigare gli impatti sulla biodiversità del cinghiale, essi potranno includere una valutazione di tali impatti, analizzati tramite la raccolta e la georeferenziazione degli eventi di rooting, scavo, alimentazione, predazione e danneggiamenti su specie e habitat di interesse conservazionistico.

3.1.3 Definizione dell'attività di prelievo

Al fine di garantire lo sfruttamento ottimale dei dati raccolti a fini gestionali è indispensabile raccogliere i dati relativi a tutte le azioni di prelievo (caccia e controllo) e a tutti gli animali prelevati. Inoltre, per garantire la piena interoperabilità delle due fonti di dati (azioni di prelievo e animali prelevati) è indispensabile che ogni azione di caccia o controllo venga identificata in modo univoco con un codice alfanumerico e delle coordinate, da riportare nella scheda contenente le informazioni relative all'intervento (Tabelle 4 e 5). Analogamente, ogni animale abbattuto o catturato deve essere identificato in modo univoco con un codice alfanumerico corrispondente, per esempio, al codice stampato sulla fascetta inamovibile applicata al garretto dell'animale dopo l'abbattimento, o a quello presente sulla marca auricolare applicata all'animale catturato e traslocato in vivo.

Tali informazioni andranno inserite nel *reporting* trasmesso annualmente ad ISPRA, insieme alla cartografia aggiornata dei distretti di caccia, delle zone di braccata, dei punti di sparo e dei siti dove sono stati realizzati gli interventi di controllo.



La raccolta e l'analisi di dati oggettivi sui prelievi realizzati può prevedere:

Prelievi in caccia

Tab. 4 Esempio di dati relativi alle azioni di caccia

AZIONI DI CACCIA COLLETTIVA BRACCATA E GIRATA	AZIONI DI CACCIA DI SELEZIONE	AZIONI DI CACCIA NON SELETTIVA
data	data	data
orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività
ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico
distretto/settore	distretto/settore	distretto/settore
zona di braccata o girata	postazione	zona
n° poste	utilizzo di foraggiamento	n° cani
n° canai (per la girata: nominativo conduttore)	necessità di recupero feriti	n° cinghiali abbattuti
n° cani	n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento
n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento	n° cinghiali avvistati e non abbattuti
n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali avvistati e non abbattuti	
CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI Per ogni animale, registrare:
ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)
sex	sex	sex
classe d'età	classe d'età	classe d'età
peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato
n° di feti	n° di feti	n° di feti



Prelievi in controllo

Tab. 5 Esempio di dati relativi alle azioni di controllo

AZIONI DI CONTROLLO COLLETTIVE MEDIANTE GIRATA/MUTE SELETTIVE RIDOTTE	AZIONI DI CONTROLLO CON FUCILE A CANNA AD ANIMA RIGATA / TECNICHE SELETTIVE	AZIONI DI CONTROLLO CON GABBIE/ TRAPPOLE
data	data	
orario di inizio e fine dell'attività	orario di inizio e fine dell'attività	data di attivazione
ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico	data di cattura
distretto/settore	distretto/settore	orario di inizio e fine dell'attività
istituto di gestione	istituto di gestione	ATC, CA, Comune, Istituto faunistico
zona di girata	postazione	distretto/settore
n° poste	ora di abbattimento	
nominativo conduttore	foraggiamento attrattivo (si/no)	struttura di cattura
n° cani	necessità di recupero feriti	presenza di fototrappole (si/no), n.
necessità di recupero feriti	n° cinghiali abbattuti	n° cinghiali avvistati
n° cinghiali abbattuti	ora di abbattimento	n° cinghiali catturati
n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali avvistati e non abbattuti	n° cinghiali abbattuti
CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI	CARATTERISTICHE CINGHIALI ABBATTUTI
Per ogni animale, registrare:	Per ogni animale, registrare:	Per ogni animale, registrare:
ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)	ID animale (codice univoco presente su fascetta)
sex	sex	sex
classe d'età	classe d'età	classe d'età

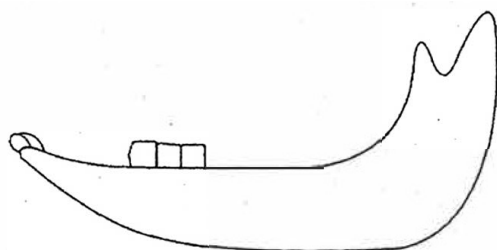


peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare se intero o eviscerato	peso (kg) specificare seintero o eviscerato
n° di feto	n° di feto	n° di feto

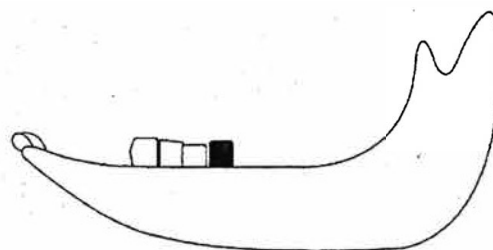
Per quanto concerne la determinazione dell'età (operazione non sempre possibile nel caso di animali catturati e traslocati in vivo, ma sempre possibile nel caso di animali abbattuti), si ritiene che il rilevamento dello stato di eruzione dentaria, e in particolare dei molari, costituisca allo stesso tempo il metodo più semplice e affidabile ai fini di una standardizzazione della raccolta. Il conteggio dei molari può essere facilmente realizzato in qualsiasi condizione ambientale e senza la necessità di particolari competenze tecniche.

Al fine di facilitare le operazioni si prevede un rilevamento basato sullo stato di eruzione (anche parziale) dei tre denti molari (M1, M2, M3), attraverso il quale l'operatore potrà attribuire l'animale ad una delle seguenti 4 classi d'età:

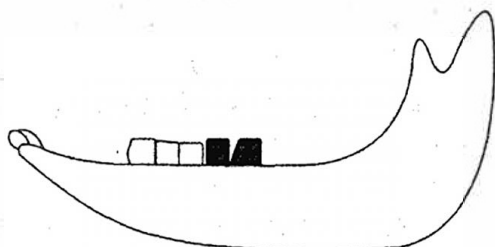
- a) classe A (fino a 4 mesi circa): nessun molare presente;
- b) classe B (da 5 a 12 mesi circa): presente solo M1;
- c) classe C (da 12 a 22 mesi circa): presenti solo M1 e M2;
- d) classe D (oltre i 22 mesi circa): presenti M1, M2 e M3.



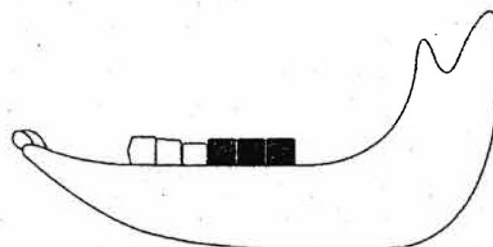
**NESSUN MOLARE DEFINITIVO
CLASSE A**



**1 MOLARE DEFINITIVO
CLASSE B**



**2 MOLARI DEFINITIVI
CLASSE C**



**3 MOLARI DEFINITIVI
CLASSE D**

La raccolta di tali informazioni potrà permettere la quantificazione:

a) di indici di sforzo di caccia/controllo per unità di superficie, indici di efficienza di abbattimento (o cattura) in relazione allo sforzo profuso (es. numero di azioni, numero di giornate, numero di cacciatori, numero di cani) o alla superficie interessata dall'azione;

b) di una caratterizzazione delle popolazioni (es. struttura per classi di sesso ed età dei capi prelevati, valutazione delle potenzialità riproduttive, valutazione della condizione fisica, stima dell'incidenza dell'ibridazione).

3.1.4 Individuazione dei *target* da raggiungere

I piani regionali individueranno obiettivi espliciti e specifici, calibrati localmente ed eventualmente diversificati in base ad una zonazione territoriale in relazione sia alle prescrizioni sulla Peste Suina Africana, sia alle caratteristiche sociali, geografiche e paesaggistiche di sotto dettate.

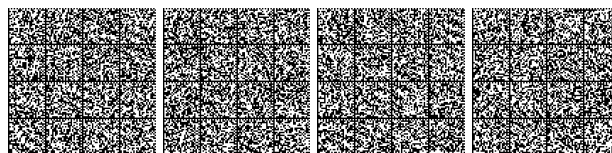
Le regioni potranno definire obiettivi in termini di valori soglia di spesa annua massima sostenibile o di percentuali di riduzione della spesa annua per l'indennizzo dei danni da Cinghiale (incidenti stradali compresi) necessari per la sostenibilità economica.

3.1.5 Definizione dell'arco temporale in cui conseguire i *target* previsti

Sulla base dei dati disponibili riguardo alla distribuzione spaziale dei danni, all'uso della prevenzione, ai risultati delle attività di controllo e caccia sin ora conseguiti, i piani regionali declineranno gli obiettivi individuati e definiranno il tempo necessario per il loro raggiungimento. Possibile obiettivo regionale:

a) riduzione degli eventi di danno del 30% nei primi 3 anni (danni all'agricoltura e/o incidenti stradali), attraverso un incremento del 50% degli interventi di prelievo (orientati ad incidere sulle classi dei giovani e sulla parte riproduttiva della popolazione) e del 10% di quelli di prevenzione, verifica dei risultati ed eventuale ricalibrazione dei programmi per il seguente biennio;

b) messa in sicurezza degli allevamenti suinicoli e aumento del 50% del prelievo in un intorno di 1 km;



c) riduzione sistematica delle presenze di cinghiali negli istituti faunistici di cui all'art. 10, comma 8, lettera a), b) e c) della legge n. 157 del 1992.

3.1.6 Individuazione dell'ambito territoriale di intervento

a) Implementazione di una cartografia tematica digitale relativa alle caratteristiche morfologiche del territorio e di uso del suolo, alla distribuzione degli impatti (danni all'agricoltura e incidenti stradali), alla distribuzione degli allevamenti suinicoli e all'assetto gestionale del territorio (distribuzione degli Istituti di gestione e dei prelievi realizzati).

b) Analisi spaziale dei dati sulle caratteristiche ambientali del territorio, sugli impatti e a gestione della specie.

c) Individuazione delle "aree critiche" omogenee di intervento, ovvero aree dove il rischio di impatto causato dai cinghiali è paragonabile e può essere discretizzato (p.e. in «basso», «medio» e «alto»)

Obiettivi gestionali per ogni area critica

Priorità di intervento nello spazio e nel tempo in funzione del livello di rischio.

Aree a rischio «medio» e «alto».

a) Individuazione di una soglia economica obiettivo di riferimento per i danni -agricoli e incidenti stradali- per km² di superficie (p.e. 30€/km²) da raggiungere e mantenere attraverso le attività di gestione diretta della specie e gli interventi di prevenzione incruenti dei danni. In alternativa si può fissare la percentuale obiettivo di riduzione dei danni (numero di eventi; indennizzo economico, p.e. il numero di eventi di danno dovrà ridursi del 30% in 5 anni o l'entità dell'indennizzo stimato dovrà ridursi di almeno del 30% in 5 anni).

b) gli Istituti di gestione (ATC, CA, Istituti faunistici protetti ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e Istituti faunistici privati) con estese porzioni (≥ del 25% della superficie complessiva) rientranti in tali aree avranno obiettivi gestionali «non conservativi», ovvero:

l'attività di controllo dovrà essere intensificata fino a permettere la rimozione di un numero di cinghiali equivalenti a quelli abbattuti in caccia;

il prelievo tramite la caccia di selezione ai sensi dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 5, della legge n. 248 del 2005, deve essere intensificato sino a equiparare quello in braccata e comunque fino alla riduzione sistematica dei cinghiali;

il prelievo, per incidere significativamente sulla quota di popolazione che ne traina la crescita, deve essere il più possibile selettivo e orientato verso specifiche classi di sesso ed età (giovani e femmine), secondo la seguente tabella:

	prelievo complessivo	Femmine*	maschi
giovani (0-12 mesi) *	60%	50%	50%
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65%	35%

***I tassi di prelievo delle femmine e degli individui giovani di entrambi i sessi potranno essere ulteriormente aumentati**

gli interventi di prevenzione dei danni/degli incidenti stradali saranno identificati, coadiuvando l'azione di rimozione diretta sulla specie.

Aree a rischio «basso»

a) Individuazione di una soglia economica obiettivo di riferimento per i danni -agricoli e incidenti stradali- per km² di superficie (p.e. 15€/km²) da raggiungere e mantenere attraverso le attività di gestione diretta della specie e gli interventi di prevenzione incruenti dei danni. In alternativa si può fissare la percentuale obiettivo di riduzione dei danni (n. di eventi; indennizzo economico, p.e. il n. di eventi di danno dovrà ridursi del 50% in 5 anni o l'entità dell'indennizzo stimato dovrà ridursi di almeno del 50% in 5 anni);

b) gli Istituti di gestione (ATC, CA, Istituti faunistici protetti ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge n. 157 del 1992 e Istituti faunistici privati) con estese porzioni (≥ del 75% della superficie complessiva) rientranti in tali aree avranno obiettivi gestionali «di riduzione delle presenze», ovvero:

l'attività di controllo dovrà essere intensificata,

il prelievo dovrà comunque incidere sulle presenze di cinghiali, tendendo ad un prelievo almeno paritario per generi (rapporto sessi 1:1) ma prioritario per le classi giovani (rapporto giovani/ adulti 1:0,4), quest'ultimo da conseguirsi tra la primavera e l'autunno attraverso - in particolare- la caccia di selezione e gli interventi di controllo;

c) gli interventi di prevenzione dei danni/degli incidenti stradali dovranno intensificarsi, coadiuvando l'azione di rimozione diretta sulla specie.

3.1.7 Definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno

I piani regionali potranno prevedere interventi di controllo durante tutto l'anno, tenendo in debito conto la stagionalità e l'area di intervento, così da non determinare situazioni critiche per altre specie, in particolare per quelle di interesse conservazionistico.

3.1.8 Individuazione delle figure competenti per l'attuazione degli interventi di controllo (coadiuvanti al controllo del cinghiale)

Al fine di massimizzare l'efficienza e raggiungere gli obiettivi previsti, le regioni utilizzano le figure professionali indicate al punto 2.4 del presente Piano necessarie ad agire efficacemente sull'intero territorio di competenza.

3.1.9 Individuazione delle figure competenti per il recupero dei capi feriti

Il recupero dei capi viene operato nel caso si registri il ferimento (o sospetto ferimento) di esemplari di cinghiale durante le attività di caccia o di controllo. Il recupero viene operato con l'ausilio di cani appositamente addestrati (cani da traccia su pista di sangue).



Il conduttore e il cane hanno conseguito uno specifico brevetto che ne certifica l'operatività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

I binomi cane-conduttore inseriti in apposito Registro regionale entrano a far parte di un servizio di recupero che opera sulla base di un apposito regolamento regionale e prevalentemente sotto il controllo della Polizia provinciale. Il servizio di recupero viene generalmente attivato immediatamente dopo il ferimento tramite comunicazione telefonica. Una volta localizzati, gli esemplari - qualora non morti in conseguenza della ferita riportata - vengono soppressi e quindi recuperati.

Le finalità di questo tipo di intervento sono di carattere:

- a) etico (riducendo il periodo di agonia degli esemplari feriti);
- b) sanitario (la perdita di sangue, in caso di animali infetti da PSA, rappresenta un vettore di diffusione del virus particolarmente efficace e pericoloso);
- c) gestionale (nell'ambito dei piani di prelievo basati su quote numeriche, i capi non recuperati e dei quali non sia noto il destino non sono conteggiati tra i prelievi effettuati, portando quindi a ridurre i tassi di prelievo effettivi);
- d) di salute pubblica (la presenza di capi feriti può comportare rischi per l'incolumità dell'uomo e dei suoi animali da compagnia).

Il recupero dei capi feriti si configura come un intervento gestionale finalizzato a minimizzare le sofferenze degli esemplari e ad ottimizzare l'attività venatoria, evitando il rischio di causare tassi di prelievo superiori a quelli programmati. Il recupero dei capi feriti non costituisce attività venatoria e si può svolgere anche nelle aree precluse all'esercizio venatorio e nei giorni in cui non è consentita la caccia.

Il conduttore può eseguire l'intervento di recupero portando con sé un'arma (tra quelle idonee all'eventuale abbattimento del capo ferito) o può essere accompagnato da personale di istituto o coadiuvanti al controllo, che procederanno poi all'eventuale abbattimento.

3.1.10 Definizione dei percorsi formativi

a) Garantire un'adeguata professionalità per ottenere la necessaria all'efficacia, correttezza e sicurezza delle azioni anche nei contesti più critici (p.e. ambiti urbani; aree rigorosamente protette).

b) Si rimanda ai programmi dei corsi ISPRA allegati.

3.1.11 Indicazione degli strumenti più efficaci per la rimozione selettiva degli animali

Per la realizzazione dei piani regionali potranno essere impiegati gli strumenti di seguito dettagliati a titolo esemplificativo:

a) catture mediante reti, gabbie e trappole, con abbattimento diretto in situ o a seguito di trasferimento presso centro di sosta in coerenza con le indicazioni per la peste suina africana mediante arma da fuoco, sedazione ed eutanasia;

b) abbattimenti selettivi diurni/notturni alla cerca da autoveicoli o a piedi, mediante:

armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a immagin termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari);

archi da caccia, con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), binocoli anche dotati di telemetro laser;

c) abbattimenti selettivi diurni/notturni su appostamenti, fissi o temporanei, anche utilizzando esche alimentari attrattive (mais in granello (1), mediante:

armi da fuoco dotate di ottiche di mira, con strumenti per l'attenuazione del rumore, a immagin termico, a infrarossi o a intensificazione di luce, eventualmente dotate di telemetro laser, o con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari),

(1) L'uso necessita di opportuna regolamentazione per evitare di fornire alimento aggiuntivo alla specie che ne potrebbe favorire la sopravvivenza e riproduzione. Pertanto, si prevedono le seguenti prescrizioni: (i) divieto di utilizzo degli scarti alimentari/di macellazione o altri rifiuti organici; (ii) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km²; (iii) utilizzo di massimo 1 kg di mais da granella/giorno per sito; (iv) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo a fine intervento o, comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

archi da caccia, con l'ausilio di strumenti di illuminazione (torce o fari), binocoli anche dotati di telemetro laser;

d) abbattimenti selettivi in girata, con l'ausilio di un singolo cane, detto «limiere», caratterizzato da buone doti naturali (capacità olfattiva, costanza e metodo sulla traccia) e ben addestrato e collegato al conduttore; il conduttore e il cane limiere hanno conseguito uno specifico brevetto 20 che ne certifica l'operatività e la selettività attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

In merito all'impiego di cani come ausiliari nell'attività di prelievo del cinghiale, si evidenzia che il potenziale disturbo causato sia alla stessa specie sia alle altre presenti nella medesima area è tale da suggerire particolare cautela nella scelta del cane o dei cani da utilizzare in relazione alla potenziale gravità delle possibili conseguenze derivanti dal ricorso a segugi non specializzati e non selettivi. Pertanto, ISPRA nei propri pareri e linee guida ha sottolineato la necessità che venga fatto uso di ausiliari opportunamente selezionati e adeguatamente addestrati nello svolgimento delle attività venatorie che ne consentono l'uso ai sensi della legge n. 157 del 1992. Infatti, la selezione, l'addestramento e la specializzazione dei cani impiegati, così come quella degli operatori, rappresentano requisiti fondamentali per garantire l'efficacia delle azioni di prelievo e delle attività ad essa legate (p.e. conteggi coppie nidificanti e/o brigate nel caso dei galliformi; recupero di animali feriti). Tuttavia, tali qualità possono essere stabilite e certificate solo attraverso specifiche prove di lavoro che utilizzino criteri di verifica standardizzati e valutatori espressamente abilitati, al fine di ottenere un'abilitazione imparziale e corretta degli ausiliari.

e) abbattimenti con l'ausilio di mute selettive, ridotte: coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifica l'operatività e la selettività, attestato da valutatori esperti abilitati da disciplinari adottati da enti o associazioni regolarmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 529 del 1992 dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste.

L'utilizzo delle braccate può essere previsto esclusivamente in casi e contesti particolari, ad esempio nel caso di presenza di cinghiali in aree agricole con limitata vegetazione naturale o in situazioni accertate di forte concentrazione, al fine di intervenire in tempi rapidi in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche. Qualora si preveda l'utilizzo di tale tecnica, i piani regionali dovranno dettagliare le condizioni di attivazione.

Gli abbattimenti con armi da fuoco in interventi di controllo dovranno prevedere preferibilmente il ricorso a munizioni atossiche (senza piombo).

I piani regionali devono quantificare le risorse di personale e di strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti. Indicativamente si potrà prevedere almeno n. 1 operatore specificamente formato per 10.000 ha di territorio, con dotazione di mezzo fuoristrada dotato di verricello, reti trappola, armi specifiche per la soppressione della specie e di ottiche per la visione notturna.

3.1.12 Raccolta e informatizzazione dei dati sulla gestione della specie (impatti e prelievi)

a) Implementazione di un «Sistema Unico di monitoraggio dei prelievi e delle popolazioni di cinghiale a livello regionale» (app, sistema informativo territoriali, server dedicati) finalizzato alla:

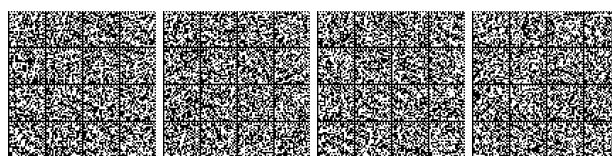
raccolta delle informazioni relative ai danni (all'agricoltura e agli incidenti stradali) e a tutte le attività di caccia e controllo,

interoperabilità con i dati provenienti dal monitoraggio della PSA e, più in generale, con le banche dati sanitarie già in essere o in via di sviluppo presso gli IIZSS (p.e. monitoraggio della trichinellosi).

b) Individuazione di figure con specifiche competenze tecniche per la verifica dei dati.

c) Individuazione di figure con specifiche competenze informatiche per la gestione degli strumenti di raccolta (app/server GIS).

d) Trasmissione al focal point Nazionale (ISPRA), dove è ubicata la banca dati centralizzata per l'analisi dei dati e la produzione di un report annuale.



3.1.13 Destinazione dei capi abbattuti (filiera delle carni, regolamento (ce) n. 853/2004) e ricorso a munizionamento atossico

Creazione di una filiera delle carni

I piani regionali possono includere azioni sulle materie di seguito esplicitate:

a) recepimento le «Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica» (Accordo Stato - Regioni n. Rep. atti 34/CSR del 25 marzo 2021);

b) formazione degli operatori/cacciatori come operatore del settore alimentare (O.S.A.), «Persona formata ai sensi regolamento CEE (CE 853/2004 allegato III, Sez. IV), ovvero una persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto della legislazione alimentare, è responsabile della sicurezza di ciò che ha prodotto (cacciato/abbattuto in controllo) e deve assicurare i requisiti d'igiene dall'abbattimento fino al conferimento (formazione, «ante mortem», igiene, trasporto, ecc.). È sufficiente che almeno una persona tra i componenti del gruppo di professionisti/cacciatori disponga di tali nozioni per poter eseguire, dopo l'azione di caccia o l'intervento in controllo, tale esame preliminare;

c) obbligo di identificazione univoca di tutti i capi di grossa selvaggina (anche quelli eventualmente destinati a cessione diretta) attraverso fascette numerate inamovibili;

d) per i capi abbattuti in caccia, la cessione ad esercizi di commercio al dettaglio deve avvenire preferibilmente se l'abbattimento è stato realizzato con munizioni atossiche (non contenenti piombo), alle operazioni di caccia ha partecipato anche una persona formata, sono stati eseguiti i necessari controlli sanitari con esito negativo ed è stato compilato l'allegato II;

e) esclusione, per i capi abbattuti in controllo, della possibilità di cessione diretta ed obbligo di conferimento presso Centri di lavorazione della selvaggina (CLS) ad eccezione delle quote stabilite dalle Regioni per compensare-incentivare la partecipazione alle attività di controllo da parte degli operatori autorizzati;

f) istituzione sul territorio di una rete capillare di Centri di raccolta/sosta (CRS) della selvaggina cacciata (strutture registrate a livello comunale reg. n. 852/2004), costituiti da una cella frigorifera, lavabile e disinfettabile, per la refrigerazione (+4°-+7°C) e il deposito temporaneo dei capi abbattuti. Può essere anche mobile (camper/roulotte) e richiede la presenza di acqua potabile/pulita, il mantenimento di condizioni di igiene, e la presenza di contenitori per la raccolta sottoprodotti. Il capo può rimanere in un CRS fino a 5 gg, fascettato e con i relativi documenti sanitari;

g) istituzione sul territorio di 1 o 2 grossi Centri di lavorazione della selvaggina (CLS), macelli riconosciuti ai sensi del reg. n. 853/2004) su cui convogliare le carcasse dai diversi centri di sosta (ritiro cenzato);

h) individuazione di interlocutori commerciali interessati alla distribuzione delle carni sul mercato alimentare;

i) il ricavato della vendita sarà da destinarsi alla compensazione dei danni causati dalla specie o per incentivare la segnalazione di presenza di carcasse di cinghiali nel territorio (ai fini del monitoraggio passivo della PSA) o all'incentivazione delle attività di controllo;

j) in Zona di restrizione I, i capi abbattuti in caccia e controllo devono essere consumati all'interno dell'area, in autoconsumo o dopo passaggio attraverso CSL. Si può prevederne la vendita al di fuori dell'area, esclusivamente previo passaggio da un CLS, negatività di tutti i referti veterinari, trasporto -con mezzi in sicurezza- esclusivamente verso impianti di cottura e trasformazione delle carni.

3.1.14 I metodi alternativi

Al fine di prevenire gli impatti alle coltivazioni da parte dei cinghiali, si raccomanda altresì di ricorrere anche a sistemi di prevenzione (recinzioni fisse o elettrificate a protezione delle colture) valutando la possibile adozione di strumenti economici per fornire direttamente gli strumenti o sovvenzionarne l'acquisto da parte degli agricoltori/aziende o per fornire adeguata formazione riguardo alla loro corretta installazione e alla loro manutenzione.

Al fine di prevenire frequentazione di ambienti urbani e periurbani da parte dei cinghiali, si raccomanda altresì di ricorrere anche a sistemi di prevenzione di tipo ecologico, valutando la possibile adozione (con l'adeguato supporto degli uffici e delle strutture competenti) di misure quali:

a) la messa in sicurezza/frequente pulizia di cassonetti e/o punti di raccolta dell'immondizia di origine domestica o attività ristorative pubbliche in ambito urbano e lungo le strade;

b) specifiche ordinanze di divieto di alimentazione dei cinghiali (ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 221 del 2015);

c) pulizia dei margini stradali dalla vegetazione spontanea erbacea e arbustiva;

d) obbligo di mantenere puliti e sgomberi terreni e aree private da vegetazione infestante;

e) eliminazione delle micro discariche e rimozione delle carcasse di animali ai margini delle aree abitate e lungo scarpate, margini stradali e piazzole di sosta;

f) installazione di apposita cartellonistica «animali selvatici vaganti» - integrata da altre segnalazioni verticali, orizzontali o luminose (eventualmente riportante un numero utile a cui fornire eventuali segnalazioni);

g) installazione di sistemi di illuminazione stradale in tratti particolarmente critici;

h) apposizione di limiti di velocità lungo i rettilinei e nei tratti con limitata visibilità (curve, tornanti);

i) ricorso all'utilizzo di autovelox;

j) installazione di recinzioni;

k) installazione di dossi.

Al fine di operare un deciso contrasto alle immissioni illegali, andrebbero previsti ed attivati controlli sistematici, anche tramite il coordinamento con i Carabinieri forestali, che contribuiscano ad aumentare l'efficacia del divieto di qualsiasi rilascio di cinghiali nel territorio regionale.

3.2 Piano per le aree di presenza della peste suina africana (da allinearsi ai piani di eradicazione della PSA)

Zone di restrizione I (attualmente localizzate in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio).

Le attività di gestione della specie sono definite nei Piani di Eradicazione della Peste Suina Africana, specificatamente redatti.

Zone di restrizione II (attualmente localizzate in Piemonte, Liguria e Lazio), area di circolazione attiva del virus.

Le attività di gestione della specie sono definite nei Piani di Eradicazione della Peste Suina Africana, specificatamente redatti.

4. I cervidi e bovidi: indicazioni specifiche

I piani regionali di attuazione del piano di controllo straordinario potranno riguardare tutte le specie di cervidi e bovidi, ad eccezione di quelle elencate come prioritarie nella direttiva habitat (ad esempio il cervo sardo *Cervus elaphus corsicanus* e le popolazioni sarde di muflone *Ovisaries*), facendo riferimento alle indicazioni per le singole specie nel documento «Linee guida per la gestione degli Ungulati. Cervidi e Bovidi.» ISPRA Manuali e Linee Guida 91/2013.

I campi di applicazione dei piani regionali nell'ambito del presente piano straordinario per Cervidi e Bovidi possono essere riassunti come segue:

a) abbattimenti selettivi nelle aree a divieto di caccia ai sensi della legge n. 157 del 1992;

b) catture all'interno delle aree a divieto di caccia ai sensi della legge n. 157 del 1992, delle aree a caccia programmata (CA e ATC), negli istituti di gestione privata;

c) specie inserite nell'elenco delle specie cacciabili dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992, ma non inserite nel calendario venatorio regionale, ad esempio il controllo del cervo nella regione Abruzzo inserito in una strategia integrata per la riduzione degli incidenti stradali e degli impatti alla biodiversità;

d) specie cacciabili in regione ma per le quali non sono stati individuati distretti di gestione (ad esempio piccoli nuclei di daini o mufloni);

e) eradicazione delle popolazioni rinselvatichite di bovidi, equidi e suidi domestici presenti nel territorio cacciabili e nelle aree a divieto di caccia ai sensi della legge n. 157 del 1992;

f) eradicazione delle specie alloctone (ad esempio il cervo sika *Cervus nippon* o di ibridi tra specie autoctone e specie alloctone (cervo europeo x cervo sika) o forme domestiche (stambecco x capra domestica);

g) attività di contenimento dei Cervidi e dei Bovidi per danni all'agricoltura e per la prevenzione degli incidenti stradali.

Per l'adozione dei metodi alternativi da utilizzare per il contenimento dei danni causati da Cervidi e Bovidi, si faccia riferimento alle indicazioni contenute nel documento «Impatto degli Ungulati sulle colture agricole e forestali. Proposta per linee guida nazionali» ISPRA Manuali e Linee Guida 68/2011.



Le regioni, nei piani relativi ai rispettivi territori finalizzati a dare attuazione al presente Piano straordinario, dovranno dettagliare, per ciascuna specie di cervide, gli elementi di cui ai paragrafi da 2.1 a 2.7 (obiettivo gestionale regionale, struttura del piano regionale, tecniche impiegate e relativa selettività, operatori impiegati, metodi di raccolta dati, *reporting*, metodi alternativi considerati ed applicati).

5. Le specie esotiche invasive: indicazioni specifiche

Per tutte le specie esotiche di mammiferi e uccelli anche ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015 i piani regionali di attuazione del presente piano straordinario adotteranno gli obiettivi eradicativi definiti dal dettato normativo che prevede che la gestione sia finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni (art. 2, comma 2, della legge n. 157 del 1992). Inoltre, come sopra esplicitato, per le specie esotiche non vanno applicati i metodi alternativi.

Per le specie di rilevanza unionale, nei piani di gestione nazionali adottati ai sensi del decreto legislativo 230/17 sono stati definiti gli obiettivi gestionali da perseguire regione per regione.

6. Altre specie: indicazioni specifiche

Per quanto riguarda le altre specie oggetto di controllo, i piani regionali approfondiranno i seguenti elementi:

- a) individuazione delle specie che pur non richiedendo una priorità d'intervento (stante un impatto locale o relativamente contenuto rispetto ad altre specie) hanno scenari di rischio già noto;
- b) inclusione di forme ibride presenti allo stato naturale;
- c) definizione degli scenari di rischio;
- d) individuazione dei documenti di riferimento per l'attuazione di misure di controllo (p.e. Piani di Gestione prodotti da ISPRA), quando esistenti;
- e) declinazione dei paragrafi da 2.1 a 2.6 secondo modalità già assestati (p.e. per ghio, silvilago, coniglio selvatico, coturnice orientale, volpe, picchi...).

I dati forniti da ISPRA nel 2022 attestano un miglioramento dello stato di conservazione del lupo che permetterebbe di superare il divieto totale di deroghe alla rimozione di lupi contenuto nel piano d'azione del 2002. Eventuali rimozioni di individui di lupo saranno autorizzate seguendo l'iter autorizzativo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, nel pieno rispetto della direttiva Habitat.

23A03780

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2023.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto n. 101633 del 19 dicembre 2022 (di seguito «decreto di massima»), con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 4632642 del 29 dicembre 2022, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2023 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

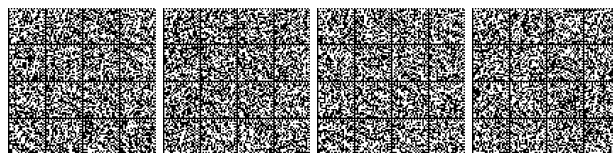
Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione con riferimento all'entrata in vigore dello stesso e da ultimo dal regolamento delegato (UE) n. 2022/30 della Commissione per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 giugno 2023 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 72.321 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette, confermata dalla determinazione n. 4583336 del 25 gennaio 2023;



Visti i propri decreti in data 21 febbraio, 28 marzo, 21 aprile e 25 maggio 2023, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,40% con godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico nonché del decreto cornice, è disposta l'emissione di una nona *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 3,40%, avente godimento 24 febbraio 2023 e scadenza 28 marzo 2025. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,40%, pagabili in due semestralità posticipate, il 28 marzo ed il 28 settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta in scadenza, non verrà corrisposta.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto di massima, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 27 giugno 2023, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del decreto di massima.

La provvigione di collocamento, pari a 0,075% del capitale nominale sottoscritto, verrà corrisposta secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto di massima indicato nelle premesse.

Art. 3.

Al termine delle operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo ha luogo il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, secondo le modalità indicate negli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto di massima.

L'importo della *tranche* relativa al titolo oggetto della presente emissione sarà pari al 20 per cento secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2, del decreto di massima.

Gli specialisti in titoli di Stato hanno la facoltà di partecipare al collocamento supplementare, inoltrando le domande di sottoscrizione entro le ore 15,30 del giorno 28 giugno 2023.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 giugno 2023, al prezzo di aggiudicazione e con cor-

responsione di dietimi di interesse lordi per novantatré giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Art. 5.

Il 29 giugno 2023 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,40% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascia, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171) per l'importo relativo al ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.93) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2023 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato, ad ogni cadenza di pagamento trimestrale, dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2023 o a quello corrispondente per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2023

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

23A03778



DECRETO 28 giugno 2023.

Procedura di accesso e modalità di erogazione degli importi del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

E

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988 n. 400;

Visto l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e nello specifico il Capo III, rubricato «Piani per la ripresa e la resilienza»;

Visto l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 7, il quale stabilisce, al comma 1, che «Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.»;

Visto il comma 2 del medesimo articolo, il quale sancisce che «Hanno diritto all'accesso al Fondo, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del Fondo il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.»;

Visto, in particolare, il successivo comma 4, che prevede: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:

- a) la procedura di accesso al Fondo;
- b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio 1994, n. 94));
- c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo»;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto reca le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di seguito, per brevità, «norma istitutiva», disciplinando le condizioni e le modalità di accesso al Fondo, per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, di seguito, per brevità, «Fondo», istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Condizioni di accesso al Fondo ed operatività

1. Nel rispetto di quanto prescritto dai commi 2, 3 e 6 della norma istitutiva, hanno diritto di accedere al Fondo i soggetti vittime di crimini di guerra e contro l'umanità che, a seguito di azioni giudiziarie avviate entro il 28 giugno 2023, soddisfano alternativamente una delle seguenti condizioni:

- a) hanno ottenuto un titolo costituito da una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui all'art. 1;
- b) hanno definito i giudizi pendenti per effetto dell'esercizio delle suddette azioni giudiziarie con un atto di transazione, secondo la normativa vigente, previo parere dell'Avvocatura dello Stato.

2. È a carico del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza o nell'atto di transazione di cui al comma 1, lettera b), e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94.



Art. 3.

Procedura di accesso al Fondo

1. Per accedere al Fondo i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di seguito, per brevità, Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al Fondo, e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94.

2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1;

3. Con uno o più decreti della Direzione competente sono stabiliti i modelli per la presentazione della domanda di cui al comma 1, ed ogni altra indicazione applicativa ed operativa, anche in relazione agli atti di cui al comma 2, che si renda necessaria o opportuna.

Art. 4.

Erogazione del ristoro

1. La Direzione competente accerta la rispondenza della domanda ai requisiti di cui all'art. 3 e provvede alle verifiche istruttorie ed all'acquisizione degli elementi disponibili, in collaborazione con gli Uffici territoriali della Ragioneria generale dello Stato, nonché con le amministrazioni o soggetti pubblici competenti in relazione all'oggetto della verifica, nel rispetto della normativa vigente. La medesima Direzione, ove necessario, può formulare richieste di chiarimenti, di integrazione o supplemento istruttorio ai soggetti istanti.

2. Ove non sussistano gli elementi per l'accoglimento della domanda, anche in relazione ad eventuali cause ostative, estintive o di improcedibilità, ivi inclusi gli eventuali effetti derivanti dal disposto di cui al comma 5 della norma istitutiva, la Direzione competente dispone il rigetto della domanda, dandone comunicazione all'interessato.

3. Nel caso in cui la domanda sia accolta, in tutto o in parte, la Direzione competente ne dà comunicazione all'interessato, anche per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto, che viene effettuata tenendo conto delle somme già percepite dalla Repubblica italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. Il relativo pagamento è effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutte le informazioni e della documentazione di cui al precedente art. 3.

4. L'Ufficio territoriale della Ragioneria generale dello Stato comunica alla Direzione competente gli importi già erogati a titolo di assegno vitalizio di benemeranza previsto dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96 e, a titolo di indennizzo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, nonché a titolo di assegno vitalizio ai sensi della legge 18 novembre 1980, n. 791, come integrata dalla legge 29 gennaio 1994, n. 94;

5. Il pagamento effettuato estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui all'art. 1 del presente decreto.

6. Eventuali specifiche applicative o operative del presente articolo sono adottate, anche nella forma di linee guida, ai sensi dell'art. 3, comma 3.

Art. 5.

Pubblicità

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2023

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale*
TAJANI

Il Ministro della giustizia
NORDIO

23A03808

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 2023.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla Provincia di Ancona. (Ordinanza n. 1011).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi



meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino;

Considerato che dalla serata del giorno 15 settembre 2022 parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato altresì, che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entità e diffusione;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 recante «primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 924 del 20 settembre 2022, n. 930 del 12 ottobre 2022 e n. 935 del 14 ottobre 2022 recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino.»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2022 con cui gli effetti del sopra citato stato d'emergenza sono stati estesi al territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2022, recante: «Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici», con cui, al fine di far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, sono stati stanziati 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Considerato che ai sensi del richiamato art. 3 del decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, tali risorse sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'art. 1 della medesima ordinanza;

Considerato che l'art. 1, comma 2, della legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha abrogato, a decorrere dal 18 gennaio 2023, facendone salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179 e che il sopra richiamato art. 3 ivi previsto è confluito, senza soluzione di continuità, nell'art. 12-bis, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 5 maggio 2023, recante «Approvazione dei primi interventi finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 nel territorio della Regione Marche in attuazione dell'art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6», con cui sono stati destinati, in prima applicazione, euro 81.660.368,50 alla realizzazione degli interventi previsti dall'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018, per il soccorso alla popolazione, per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche e di quelle di immediato sostegno per fronteggiare le più urgenti necessità, nonché per la riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche danneggiate in conseguenza degli eventi degli eccezionali eventi meteorologici in rassegna;

Considerato, in particolare, l'art. 2 del sopra indicato decreto con cui si demanda a successivo provvedimento la disciplina dell'eventuale rimodulazione e integrazione degli interventi ivi previsti, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;

Visto l'art. 1, comma 730, della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197 con cui, ad integrazione delle risorse assegnate a legislazione vigente per il contesto emergenziale in rassegna, è stata altresì autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), e, limitatamente al ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al citato decreto legislativo n. 1/2018;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con cui è stata soppressa la previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'approvazione degli interventi;

Considerato che a seguito di quanto sopra rappresentato occorre operare un raccordo tra gli interventi approvati col sopra citato decreto e disciplinare le modalità di utilizzo delle ulteriori risorse finanziarie disponibili ed ancora non pianificate per assicurare continuità alle attività commissariali nella gestione delle misure di contrasto all'emergenza;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Modalità e procedure per la rimodulazione e integrazione del piano degli interventi

1. Al fine di assicurare il coordinamento e la prosecuzione delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato è autorizzato a rimodulare il piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 922/2022, integrandolo con l'inserimento degli interventi già approvati con il citato



decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2023, nonché con ulteriori misure e interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite delle risorse finanziarie disponibili stanziare con l'art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, si applicano le modalità, anche derogatorie, previste dalla citata OCDPC n. 922/2022 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 2.

Contributi a favore dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive

1. Allo scopo di accelerare l'attività di ricognizione dei danni subiti da parte dei soggetti privati e delle attività economiche e produttive colpiti dagli eventi di cui in premessa, nonché la successiva quantificazione, concessione ed erogazione dei conseguenti contributi, il Commissario delegato provvede all'immediato avvio delle attività di raccolta e di integrazione e aggiornamento delle istruttorie di cui all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1/2018 nel rispetto dei criteri e massimali e con le medesime procedure previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 932/2022, anche avvalendosi di soggetti attuatori.

2. Le attività di cui al comma 1 sono espletate, per quanto concerne i soggetti privati sulla base dell'allegato B alla citata ordinanza n. 932/2022 e per le attività economiche e produttive sulla base dell'allegato C. I termini per il completamento delle attività di raccolta e istruttoria delle domande di contributo di cui ai citati allegati B e C, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Alla conclusione delle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato, con proprio provvedimento, individua gli aventi diritto al riconoscimento dei contributi, quantificandone l'importo e provvedendo all'erogazione dei medesimi nel limite delle risorse di cui al citato art. 12-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6.

4. Il Commissario delegato provvede altresì ad effettuare le comunicazioni di cui al regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione del 30 gennaio 2008, mediante la piattaforma informatica SANI, a trasmettere la relazione annuale di cui all'art. 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 mediante la piattaforma informatica SARI, nonché agli adempimenti di cui all'art. 52 della legge n. 234/2012.

5. Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui ai regolamenti (UE) n. 651/2014, n. 2022/2472, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione.

6. Il Commissario delegato relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base semestrale, circa l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

Art. 3.

Interventi ulteriori di riduzione del rischio residuo e per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate

1. Per consentire una progressiva azione di riduzione del rischio sui territori colpiti dagli eventi citati in premessa, anche attraverso la realizzazione di opere di carattere strutturale e infrastrutturale, il Commissario delegato individua con proprio provvedimento da adottarsi anche per stralci successivi e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al citato art. 1, comma 730, della legge n. 197/2022, negli importi previsti per le corrispondenti annualità, gli interventi più urgenti di ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche e private danneggiate di cui alla lettera e), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 nonché quelli - ulteriori rispetto a quelli contenuti nei piani degli interventi urgenti approvati dal Capo del Dipartimento della protezione civile - di riduzione del rischio residuo ex lettera d), del medesimo art. 25, comma 2, integrativi e raccordati con quelli contenuti negli strumenti di pianificazione a scala di bacino già vigenti e muniti dei necessari pareri, nulla-osta o approvazioni. Preliminarmente alla relativa adozione, il Commissario delegato acquisisce l'intesa della competente Autorità di bacino distrettuale sui provvedimenti di individuazione di cui al presente comma.

2. Nei provvedimenti di cui al comma 1, sono indentificati anche i soggetti attuatori degli interventi, che, unitamente al Commissario delegato, possono operare, ove necessario, con le modalità derogatorie e le procedure autorizzative accelerate previste dalla citata OCDPC n. 922/2022 e successive modifiche e integrazioni, entro la vigenza dello stato di emergenza.

3. Tra gli interventi di cui al comma 1 possono essere ricompresi, tra l'altro:

a) la realizzazione di indagini e l'avvio di attività progettuali urgenti propedeutiche alla realizzazione di opere e interventi, anche nelle more dell'aggiornamento degli strumenti di programmazione nel bacino del fiume Misa di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), dell'OCDPC n. 935/2022;

b) interventi urgenti da realizzare in forma progressiva, sulla base delle condizioni e conoscenze disponibili allo stato, che consentano di ridurre, in tempi rapidi, l'esposizione al rischio nelle aree interessate nella fase transitoria necessaria per l'individuazione degli interventi definitivi conseguenti all'aggiornamento degli strumenti di programmazione di cui al citato art. 1, comma 1, lettera b), dell'OCDPC n. 935/2022.

4. Il Commissario delegato relaziona al Capo del Dipartimento della protezione civile, su base trimestrale, circa l'attuazione delle misure di cui al presente articolo.

5. Restano in capo al Commissario delegato gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.



Art. 4.

Integrazione deroghe

1. Per la realizzazione delle attività finalizzate alla gestione dell'emergenza in rassegna, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati possono altresì provvedere, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022 e successive modifiche ed integrazioni, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31 articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto luogotenenziale 1 settembre 1918, n. 1446;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, articoli 51, 52, 53 e 54 dell'allegato F;

legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2023

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

23A03744

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lupkynis», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 446/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;



Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 199/2022 del 23 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 282 del 2 dicembre 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di voclosporina, "Lupkynis"»;

Vista la domanda presentata in data 4 novembre 2022 con la quale la società Otsuka Pharmaceutical Netherlands BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità, del medicinale LUPKYNIS (voclosporina);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 8-10 marzo 2023;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 17 e 19-21 aprile 2023;

Vista la delibera n. 17 del 24 maggio 2023 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione

dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Lupkynis» (voclosporina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

Lupkynis, in associazione a micofenolato mofetile, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con nefrite lupica (NL) attiva di classe III, IV o V (comprese le classi miste III/V e IV/V).

Confezione:

«7,9 mg - capsula molle - uso orale - blister (Al/PVC)» 180 capsule - A.I.C. n. 050355015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.148,87;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.896,10.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

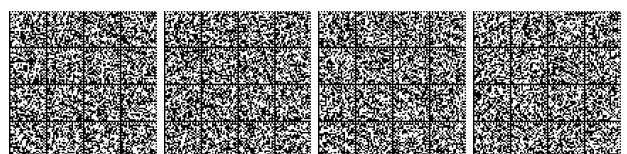
Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'Allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT-Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162).

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lupkynis» (voclosporina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - nefrologi, reumatologi, immunologi e internisti (RRL).



Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03694

DETERMINA 20 giugno 2023.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Trental», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 449/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di Dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

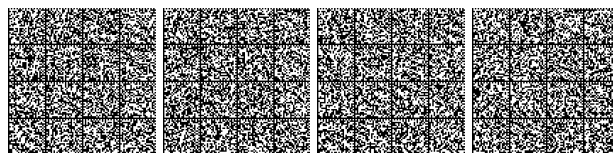
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 29 agosto 1997 («Procedure di autorizzazione all'importazione parallela di specialità medicinali per uso umano»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 235 dell'8 ottobre 1997;



Vista la comunicazione della Commissione europea COM (2003) 839 del 30 dicembre 2003 sulle «importazioni parallele di specialità medicinali la cui immissione in commercio è già stata autorizzata»;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con Comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Visto il parere circostanziato ai sensi dell'art. 9.2 della Direttiva 98/34 da parte della Commissione europea del 24 luglio 2007;

Vista la determina AIFA n. 703 del 27 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 5 del 8 gennaio 2021, con la quale la società Sanofi - Produtos Farmacêuticos, LDA. Empreendimento Lagoas Park Edificio 7, 3° piso 2740-244 - Porto Salvo Portugal ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale TRENTAL (pentossifillina);

Vista la domanda presentata in data 2 novembre 2022 con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione dalla classe Cnn alla classe C, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Trental» (pentossifillina) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 043012020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica espresso nella seduta del 10-12 e 15 maggio 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Trental» (pentossifillina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione:

«400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse - A.I.C. n. 043012020 (in base 10) 190MXN (in base 32);

classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Trental» (pentossifillina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03695

DETERMINA 20 giugno 2023.

**Riclassificazione del medicinale per uso umano «Qden-
ga», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. 450/2023).

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);



Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera e), del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la determina del sostituto del direttore generale n. 47 del 9 febbraio 2023 con cui è stata confermata al dott. Trotta Francesco la delega per la firma delle determinazioni di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 39/2023 del 23 febbraio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 61 del 13 marzo 2023, con la quale la società Takeda GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Qdenga» (vaccino tetravalente per la *dengue* (vivo, attenuato));

Vista la domanda presentata in data 2 marzo 2023, con la quale la società Takeda GmbH ha chiesto la riclassificazione dalla classe CNN alla classe C del medicinale «Qdenga» (vaccino tetravalente per la *dengue* (vivo, attenuato));

Visto il parere espresso dalla commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 3-5 aprile 2023;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale QDENGHA (vaccino tetravalente per la *dengue* (vivo, attenuato)) nelle confezioni sottoindicate è classificato come segue:

Confezione

«0,5 ml- polvere e solvente per soluzione iniettabile- uso sottocutaneo- polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro) - 0,5 ml» 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi

A.I.C. n. 050458052/E (in base 10)

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Qdenga» (vaccino tetravalente per la *dengue* (vivo, attenuato)) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 20 giugno 2023

Il dirigente: TROTTA

23A03696



DETERMINA 23 giugno 2023.

Aggiornamento della Nota AIFA 95 di cui alla determina n. DG/528/2022 del 14 novembre 2022. (Determina n. DG/261/2023).

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «Regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 20 gennaio 2023, con il quale la dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata sostituto del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 196 del 2022;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale stabilisce che la prescrizione dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) sia conforme alle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 novembre 2004, Serie generale, n. 259;

Vista la determina AIFA del 4 gennaio 2007 «Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2007, Supplemento ordinario n. 6;

Vista la determina AIFA n. DG 528/2022 del 14 novembre 2022 di «Aggiornamento della Nota AIFA 95 di cui alla determina AIFA n. DG 384/2022 del 12 settembre 2022», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 2022;

Considerato il parere reso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella sua seduta del 3-5 aprile 2023, con cui si è ritenuto di chiarire meglio la possibilità - già consentita - di utilizzare il diclofenac 3% in entrambe le localizzazioni del corpo all'interno della Nota AIFA n. 95;

Vista l'informativa al consiglio di amministrazione dell'AIFA, resa nella seduta del 24 maggio 2023, concernente l'approvazione dell'aggiornamento della Nota AIFA n. 95;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere, alla luce delle attuali informazioni tecnico-scientifiche, per le motivazioni di cui sopra e secondo la metodologia descritta nell'allegato alla presente determina, che costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento, alla modifica dell'allegato alla determina AIFA n. DG 528/2022 del 14 novembre 2022, che sostituisce, aggiornandolo, l'attuale Nota AIFA 95;

Determina:

Art. 1.

Aggiornamento Nota 95

L'allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sostituisce il testo della Nota AIFA 95, annesso alla determina AIFA n. DG 528/2022 del 14 novembre 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 276 del 25 novembre 2022.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 2023

Il sostituto del direttore generale: MARRA



Nota 95

Farmaci e posologia per: la cheratosi attinica: - diclofenac 3% in ialuronato di sodio gel 2 volte al giorno per 60-90 gg. Non devono essere applicati più di 8 g al giorno. - 5-Fluorouracile/Acido salicilico soluzione cutanea mediamente 1 volta al giorno fino ad un massimo di 12 settimane. - la cheratosi attinica non ipercheratosica non ipertrofica: - Imiquimod crema 3,75%: 1 volta a giorno, per 2 cicli di terapia di 2 settimane ciascuno, interrotti da un ciclo di 2 settimane. - 5-Fluorouracile 4% crema mediamente 1 volta al giorno fino ad un massimo di 4 settimane. - tirbanibulina 10 mg/g unguento 1 volta al giorno per un ciclo di trattamento di 5 giorni consecutivi	La prescrizione a carico del SSN dei farmaci topici per la cheratosi attinica è limitata ai pazienti adulti con lesioni multiple in numero ≥ 6. Per localizzazioni al viso e/o al cuoio capelluto: - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio - 5-Fluorouracile/Acido salicilico¹. - Imiquimod 3,75%² - 5-Fluorouracile 4%³ - tirbanibulina 10 mg/g⁴ Per localizzazioni al tronco e/o alle estremità: - Diclofenac 3% in ialuronato di sodio 1. Esclusivamente per lesioni con Olsen di grado I/II localizzate al viso e/o cuoio capelluto calvo in pazienti immunocompetenti 2. Lesioni visibili o palpabili dal punto di vista clinico al viso e al cuoio capelluto calvo in pazienti immunocompetenti quando altre opzioni terapeutiche topiche sono controindicate o meno appropriate. 3. Lesioni con Olsen di grado I/II localizzate al viso, alle orecchie e/o al cuoio capelluto. 4. Esclusivamente per lesioni con Olsen di grado I del viso o del cuoio capelluto. La scelta di iniziare un trattamento farmacologico in alternativa ad un trattamento fisico (crioterapia e curettage) dovrà tener conto della possibilità di una corretta somministrazione e gestione degli eventi avversi. I Pazienti per ogni trattamento scelto dovranno essere edotti dei benefici e dei rischi.
---	---

Premessa

Le cheratosi attiniche (AK) si presentano clinicamente come piccole macchie, papule o placche desquamanti ed eritematose in aree di cute foto-danneggiata.

Le lesioni possono essere uniche e ben definite o multiple. Le aree fotoesposte (viso, dorso delle mani, tronco, e soprattutto cuoio capelluto dei soggetti calvi) sono le più interessate. L'incidenza è in aumento in relazione sia all'allungamento della vita sia alle abitudini che portano a una maggiore esposizione solare.

La diagnosi è in genere clinica e raramente viene eseguito un esame istologico. Gli studi sulla prevalenza riportano dati non omogenei con una variabilità tra 1,4% e 59%, dovuta in parte alle differenze relative alle aree geografiche e alle popolazioni in studio, e in parte alle differenti modalità di valutazione e di conta delle lesioni.

Le AK sono considerate forme iniziali di carcinomi squamo-cellulari (SCC), espressione di un processo di carcinogenesi in più fasi.

Le lesioni se non trattate possono rimanere stabili per un certo periodo, e in una percentuale che varia dallo 0,5% al 20% progredire verso un SCC, o, in casi sporadici, regredire.

Non esistono criteri certi che consentano di identificare le lesioni che avranno maggiore probabilità di progredire verso un SCC.



Nei soggetti con lesioni multiple l'incidenza di SCC è significativamente aumentata (da 8 a 11 volte più frequente nei soggetti con più di 10 lesioni). L'esame istologico di lesioni clinicamente diagnosticate come cheratosi attinica può evidenziare un SCC in circa il 10-15% dei casi. Sebbene il rischio di evoluzione verso un SCC sia relativamente basso per ogni singola manifestazione di AK, gli studi istologici dimostrano che il 60-80% dei SCC origina da una AK. Di conseguenza il trattamento precoce della cheratosi attinica è considerato importante dalla letteratura dermatologica. Tale evidenza è stata confermata da un recente lavoro (Weinstock et al) che mostrava come dopo 1 anno, il rischio di SCC era significativamente più basso in pazienti trattati con 5-FU rispetto a quelli trattati con placebo (1% vs 4%). Tale differenza tuttavia scompariva all'analisi di *follow-up* dopo 4 anni (11% vs 12%). Questa osservazione potrebbe essere dovuta al fatto che il rischio di sviluppare SCC possa dipendere anche da altri fattori. Un altro lavoro, infatti, ha dimostrato che il rischio di SCC invasivo era più alto nei pazienti che avevano ricevuto un trattamento aggiuntivo rispetto ai pazienti a cui era stato somministrato un unico trattamento ed era particolarmente aumentato nei pazienti con lesioni di grado Olsen III (Ahmady S et al). Il rischio più elevato di SCC nei pazienti che avevano bisogno trattamento aggiuntivo, in particolare quelli con lesioni di grado avanzato, potrebbe essere considerato un fattore prognostico per lo sviluppo di SCC.

Le lesioni derivano dall'accumulo dei danni indotti dagli UV (infiammazione, alterazioni del ciclo cellulare, mutagenesi, alterazioni della capacità di riparo del DNA, immuno-soppressione locale) e insorgono su aree foto-danneggiate, concetto definito come «campo di cancerizzazione» (*field cancerization*), cioè di un'area di epidermide caratterizzata dalla presenza di lesioni pre neoplastiche dovute a unità clonali di cellule con alterazioni geniche, indotte dall'esposizione a carcinogeni.

La definizione del campo di cancerizzazione ha stimolato lo sviluppo di terapie mediche per la cheratosi attinica basate sul trattamento sia delle aree lesionali sia di quelle peri lesionali apparentemente sane, con l'obiettivo di eliminare la lesione e di arrestare la progressione del processo di cancerizzazione e prevenire possibili recidive.

I trattamenti disponibili

Diclofenac 3% in ialuronato di sodio gel

(Applicazione: 2 volte al giorno per 60-90 giorni)

Il diclofenac è un inibitore non specifico della ciclo-ossigenasi 2 (COX2). L'over-espressione della COX2, riscontrata nei carcinomi cutanei, è indice della reazione infiammatoria indotta dalla cronica esposizione agli UV e porta alla generazione di metaboliti dell'acido arachidonico capaci di alterare il ciclo cellulare.

Una metanalisi di 3 studi verso placebo mostra che la risoluzione completa delle lesioni si osserva in circa il 40% dei casi, esattamente nel 30% dei pazienti trattati per 3 mesi e nel 40% dei trattati per 6 mesi in un'analisi per *protocol*. I risultati positivi raddoppiano se si considerano anche le risposte parziali. Non sono riportate differenze nella risposta in relazione all'area trattata. Gli studi comparativi presenti in letteratura sono condotti versus terapia fotodinamica (MAL PDT) e 5% 5-FU. In ambedue gli studi il diclofenac/HA è risultato meno efficace anche se meglio tollerato.

Eventi avversi

La tollerabilità è buona anche dopo trattamento di aree ampie e gli effetti collaterali sono lievi e principalmente legati a una modica irritazione nel sito di applicazione. Sono descritti rari casi di dermatiti da contatto o di fotodermatiti. L'uso dovrebbe essere escluso in pazienti con sensibilità ai FANS ed effettuato sotto costante sorveglianza nei pazienti con storia di sanguinamento gastrointestinale.

5-Fluorouracile/Acido salicilico (5-FU/SA) soluzione cutanea

(Applicazione: una volta al giorno sulle cheratosi attiniche finché le lesioni non sono completamente guarite o fino a un massimo di 12 set-

timane. Se si verificano effetti indesiderati gravi, ridurre la frequenza di applicazione del medicinale a 3 volte a settimana, finché gli effetti indesiderati non migliorano. I dati disponibili indicano la possibilità di trattare fino a dieci lesioni contemporaneamente. L'area totale di pelle trattata con 5-Fluorouracile/Acido salicilico non deve eccedere 25 cm²).

Il principio attivo fluorouracile è un citostatico con effetto anti-metabolita. Avendo una struttura simile a quella della timina (5-metiluracile) presente negli acidi nucleici, il fluorouracile previene la formazione e l'utilizzo della timina stessa, inibendo in tal modo la sintesi del DNA e dell'RNA e determinando così l'inibizione della crescita cellulare. L'acido salicilico topico ha effetto cheratolitico e riduce l'ipercheratosi associata a cheratosi attinica. 5-Fluorouracile/Acido salicilico è indicato per il trattamento topico di cheratosi attiniche ipercheratosiche leggermente rilevabili al tatto e/o moderatamente spesse (grado I/II) in pazienti adulti immunocompetenti.

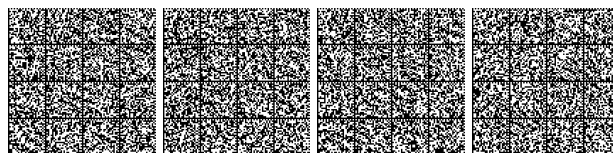
L'intensità dei gradi I/II si basa sulla scala a 4 punti di Olsen et al. (J Am Acad Dermatol 1991) e identifica i gradi lievi (macchie piatte e rosa, senza segni di ipercheratosi ed eritema, leggermente percepibili al tatto, con cheratosi attinica più evidente al tatto che alla vista) e moderato (papule e placche eritematose da rosa a rosse con superficie ipercheratotica, cheratosi attinica moderatamente spessa, evidente sia al tatto che alla vista).

Al momento non sono disponibili dati relativi al trattamento con 5-Fluorouracile/Acido salicilico su parti del corpo che non siano viso, fronte e cuoio capelluto calvo.

In uno studio clinico di Fase III multicentrico, randomizzato, controllato vs placebo, in doppio cieco, a 3 bracci, gruppi paralleli, 470 pazienti con cheratosi attinica di grado I e II sono stati trattati con 5-FU/SA, o con un placebo o con un gel contenente diclofenac (30 mg/g). In totale, 187 pazienti sono stati sottoposti a trattamento con l'associazione fissa 5-FU/SA fino a 12 settimane. L'*end-point* primario consisteva nella risoluzione a livello istologico di una lesione a 8 settimane dopo la fine del trattamento. Nel 72% dei soggetti appartenenti al gruppo trattato con 5-FU/SA, la cheratosi attinica non è più stata rilevata nel campione istologico, mentre i tassi di risoluzione relativi al gruppo trattato con diclofenac e al gruppo placebo sono risultati essere rispettivamente 59,1% e 44,8% (analisi *per-protocol*). Anche il numero di soggetti con una risposta completa (tutte le lesioni clinicamente risolte) è risultato essere più alto nel gruppo trattato con 5-FU/SA (55,4%) rispetto al gruppo trattato con diclofenac (32%) e al gruppo placebo (15,1%). L'efficacia clinica è stata ulteriormente supportata da uno studio di Fase II multicentrico, randomizzato, a gruppi paralleli, a confronto con la crioterapia. La combinazione 5-FU/SA, a 8 settimane dalla fine di un trattamento di 6 settimane (n=33), ha mostrato una risoluzione a livello istologico più alta rispetto alla crioterapia, valutata a 14 settimane dopo il primo trattamento al giorno 1, con un secondo trattamento al giorno 21, se necessario (n=33) (62,1% vs 41,9%). Al sesto mese di *follow up*, il tasso di recidiva di cheratosi attinica risulta essere più basso nel gruppo trattato con 5-FU/SA (27,3% vs 67,7%).

Eventi avversi

Nella maggior parte dei pazienti trattati con la soluzione per la cheratosi attinica si sono manifestate irritazione e infiammazione da leggera a moderata al sito di applicazione. In caso di reazioni gravi la frequenza del trattamento può essere ridotta. Poiché questo prodotto medicinale ha un forte effetto ammorbidente sull'epitelio corneale, è possibile che si manifestino una decolorazione biancastra e una desquamazione della cute, in particolare nelle zone circostanti le cheratosi attiniche. L'acido salicilico contenuto in questo medicinale può provocare nei pazienti predisposti leggeri segni di irritazione, come dermatite e reazioni allergiche da contatto. Tali reazioni possono manifestarsi sotto forma di prurito, arrossamento e piccole vesciche, anche in zone non corrispondenti a quelle in cui il prodotto è stato applicato.



Imiquimod 3,75% crema

(Applicazione: giornaliera per 2 settimane, seguite da 2 settimane di sospensione e poi da altre 2 di trattamento)

NB. Imiquimod 5% crema non è rimborsato dal SSN per l'indicazione cheratosi attinica.

L'imiquimod è un attivatore dei Toll Like Receptor 7 e 8 (TLR-7 e TLR-8) presenti sulle cellule presentanti.

L'antigene, sui cheratinociti, sui macrofagi e sui monociti. La stimolazione dei TLR porta alla produzione di citochine infiammatorie, tra le quali l'interferon γ che stimolano l'immunità innata inducendo una attività antitumorale. La molecola inoltre è in grado di inibire la neo-angiogenesi e di indurre l'apoptosi di cellule tumorali.

I due studi registrativi, con analogo disegno, condotti su 479 pazienti immunocompetenti con cheratosi attinica del volto o del cuoio capelluto calvo in cui imiquimod al 3,75% si è confrontato con placebo hanno dimostrato, dopo 8 settimane dal termine del trattamento, la risoluzione completa di tutte le lesioni nel 35,6% dei pazienti. Se si considera come efficacia anche la risoluzione di lesioni che si rendano evidenti durante il trattamento (Lmax) il numero assoluto di lesioni completamente risolte nell'area trattata aumenta in modo rilevante.

Eventi avversi

È possibile la comparsa di reazioni infiammatorie la cui intensità è dipendente dalla reattività del soggetto e dall'area trattata. Le reazioni indotte da imiquimod al 3,75%, sono di minore entità rispetto a quelle causate da imiquimod al 5%. Gli effetti collaterali sistemici, quali la sintomatologia influenzale, sono molto rari.

5 Fluorouracile 4% crema

(Applicazione una volta al giorno per un periodo di 4 settimane)

Il fluorouracile (FU) è un agente citostatico con effetto antimetabolita. La sicurezza e l'efficacia di 5FU 4% sono state valutate in due studi primari, multicentrici, randomizzati e controllati in soggetti con almeno 5 lesioni da cheratosi attinica visibili su viso, cuoio capelluto e/o orecchio (non superiore a 1 cm). Lo studio clinico 1 ha confrontato 5-FU 4% con un comparatore attivo attualmente non commercializzato in Italia (5-FU 5%) (due volte al giorno) e un placebo di controllo negativo (veicolo). Lo studio clinico 2 era uno studio controllato con placebo. L'applicazione del farmaco, una volta al giorno per 4 settimane, ha interessato il trattamento topico dell'intera area del viso e/o delle orecchie e/o del cuoio capelluto in cui sono state identificate lesioni da cheratosi attinica al basale. Una percentuale elevata di pazienti in questi studi ha applicato la crema 5-FU 4% su una area di cute compresa tra 240 cm² e 961 cm². Tutti gli endpoint di efficacia sono stati valutati dopo 4 settimane di trattamento. La superiorità è stata dimostrata rispetto al veicolo in entrambi gli studi clinici. Nello studio 1, la differenza tra «guarigione completa al 100%» di 5-FU 4%, una volta al giorno (54,4%) rispetto al comparatore attivo (5-FU 5% due volte al giorno) (57,9%) è stata del 3,5% con un limite inferiore dei -11,11% nell'intervallo di confidenza al 97,5%. La differenza tra «guarigione completa al 75%» di 5-FU 4% (80,5%) rispetto al comparatore attivo (80,2%) è stata del 0,3% con un limite inferiore dei -5,94% nell'intervallo di confidenza al 97,5% nella popolazione «Intention to Treat» (con risultati simili nella popolazione «Per protocol»).

Eventi avversi

È stata segnalata dermatite allergica da contatto (reazione di ipersensibilità di tipo ritardato) con farmaci topici a base di 5-FU e con 5-FU 4% dalla prima autorizzazione all'immissione in commercio. Il 5-FU topico è associato a reazioni di fotosensibilità tra cui gravi scottature solari.

Tirbanibulina 10 mg/g unguento

(Applicazione: 1 volta al giorno per un ciclo di trattamento di 5 giorni consecutivi)

La tirbanibulina interrompe i microtubuli tramite il legame diretto con tubulina, inducendo l'arresto del ciclo cellulare e la morte per apoptosi delle cellule proliferanti ed è associata all'interruzione della segnalazione della tirosina chinasi Src.

L'efficacia e la sicurezza di tirbanibulina applicata sul viso o cuoio capelluto per 5 giorni consecutivi è stata studiata in 2 studi di Fase III, randomizzati, in doppio cieco, controllati con veicolo (KX01-AK-003 e KX01-AK-004) comprendenti 702 pazienti adulti (353 pazienti trattati con tirbanibulina e 349 pazienti trattati con veicolo). Al giorno 57, i pazienti trattati con tirbanibulina presentavano tassi di eliminazione completa e parziale significativamente più elevati rispetto ai pazienti trattati con veicolo ($p < 0,0001$). L'efficacia è stata minore nelle lesioni del cuoio capelluto rispetto alle lesioni del viso, sebbene ancora statisticamente significativa.

Negli studi individuali, i tassi di guarigione totale e parziale al giorno 57 (l'endpoint primario e i principali endpoint secondari in questi studi) erano dal punto di vista statistico significativamente più elevati nel gruppo trattato con tirbanibulina rispetto al gruppo con veicolo, ($p \leq 0,0003$), sia complessivamente che per sede trattamento (viso o cuoio capelluto).

Un totale di 204 pazienti ha raggiunto la completa eliminazione delle lesioni da cheratosi attinica nel campo di trattamento al giorno 57 (174 trattati con tirbanibulina e 30 trattati con veicolo). Dopo un anno, il tasso di recidiva nei pazienti trattati con tirbanibulina è stato del 73%. Il tasso di recidiva delle lesioni del cuoio capelluto è stato superiore rispetto alle lesioni del viso. Dei pazienti che hanno sviluppato recidive, l'86% presentava 1 o 2 lesioni. Inoltre, il 48% dei pazienti che aveva sviluppato recidive ha riportato almeno 1 lesione che non era stata identificata al momento del trattamento iniziale (ossia, nuove lesioni conteggiate come recidive).

Eventi avversi

Le reazioni avverse riportate più frequentemente sono reazioni cutanee locali. Le reazioni cutanee locali comprendevano eritema (91%), esfoliazione/desquamazione (82%), formazione di croste (46%), gonfiore (39%), erosione/ulcerazione (12%) e vesciche/pustole (8%) nella sede di applicazione. Inoltre, nell'area di trattamento sono stati segnalati prurito (9,1%) e dolore (9,9%) nella sede di applicazione.

Raccomandazioni delle principali Linee guida

Le linee guida dell'International League of Dermatological Societies e dell'European Dermatological Forum nell'aggiornamento del 2015 ribadiscono la necessità del trattamento delle cheratosi attiniche per la prevenzione dell'insorgenza del SCC e identificano in almeno 6 il numero di lesioni per le quali è fortemente raccomandato il trattamento farmacologico, mentre, per un numero inferiore di lesioni, il trattamento di scelta è la crioterapia. Le Linee guida, incluse le più aggiornate linee guida italiane e inglesi, non esplicitano alcun criterio di scelta fra un farmaco e l'altro. Le linee guida dell'American Academy of Dermatology pubblicate nel 2021 hanno sostanzialmente confermato tale approccio, sebbene ammettano che possono esistere condizioni in cui non sia raccomandato alcun trattamento, come nel caso di pazienti con aspettativa di vita limitata o di soggetti per i quali i rischi associati al trattamento superino i potenziali benefici. Le linee guida americane inoltre sottolineano l'importanza della condivisione del processo decisionale tra medico e paziente.

Per quanto riguarda i singoli trattamenti farmacologici topici, poiché tutti questi farmaci hanno dimostrato la loro efficacia in studi di confronto vs placebo e solo molto marginalmente in confronti diretti, l'individuazione del loro posto in terapia rimane incerta. Gli studi comparativi tra i diversi trattamenti sono limitati e le valutazioni effettuate attraverso la meta-analisi sono condizionate dalla possibile diversità dei pazienti esaminati e dal grado delle manifestazioni presenti. Sebbene questa considerazione sia stata confermata anche nelle linee guida dell'American Academy of Dermatology, alla luce di alcune evidenze recenti proprio in queste linee guida sono state fatte raccomandazioni con diversa forza.

La scelta del trattamento dovrà comunque tener conto oltre che delle caratteristiche del singolo paziente e dell'obiettivo clinico, anche dei criteri di reclutamento degli studi clinici, dei dati di sicurezza disponibili, delle criticità, dei tempi e delle modalità di somministrazione.



Bibliografia

Ahmady S et al , Risk of Invasive Cutaneous Squamous Cell Carcinoma After Different Treatments for Actinic Keratosis: A Secondary Analysis of a Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol. 2022 Apr 27;

de Berker D et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the care of patients with actinic keratosis 2017. Br J Dermatol. 2017;176(1):20-43.

Eisen DB et al., Guidelines of care for the management of actinic keratosis J Am Acad Dermatol. 2021 Oct;85(4):e209-e233.

Klisyri RCP

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2021/20210716152138/anx_152138_it.pdf

Krawtchenko N et al. A randomised study of topical 5% imiquimod vs. topical 5-fluorouracil vs. cryosurgery in immunocompetent patients with actinic keratoses: a comparison of clinical and histological outcomes including 1-year follow-up. Br J Dermatol 2007; 157 Suppl : 34–40.

Peris et al. Italian expert consensus for the management of actinic keratosis in immunocompetent patients. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2016;30(7):1077-84.

Pflugfelder A, et al. Open label randomized study comparing 3 months vs. 6 months treatment of actinic keratoses with 3% diclofenac in 2.5% hyaluronic acid gel: a trial of the German Dermatologic Cooperative Oncology Group. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2012 Jan;26:48-53.

Pirard D et al. Three percent diclofenac in 2.5% hyaluronan gel in the treatment of actinic keratoses: a meta-analysis of the recent studies Arch Dermatol Res 2005; 297: 185–9.

Simon JC et al. A prospective randomized exploratory study comparing the efficacy of once-daily topical 0.5% 5-fluorouracil in combination with 10.0% salicylic acid (5-FU/SA) vs. cryosurgery for the treatment of hyperkeratotic actinic keratosis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015;29:881-889.

Solaraze 3% Gel Public Assessment Report. Repeat-Use Mutual Recognition Procedure. UK/H/0226/002/E02 <http://www.mhra.gov.uk/home/groups/par/documents/websiteresources/con103057.pdf>



Stockfleth E et al. Reduction in lesions from Lmax: a new concept for assessing efficacy of field-directed therapy for actinic keratosis. Results with imiquimod 3.75%. *Eur J Dermatol* 2014;24:23-7.

Stockfleth E et al. Efficacy and Safety of 5-Fluorouracil 0.5%/Salicylic Acid 10% in the Field-Directed Treatment of Actinic Keratosis: A Phase III, Randomized, Double-Blind, Vehicle-Controlled Trial. *Dermatol Ther (Heidelb)*. 2017;7(1):81-96.

Swanson N et al. Imiquimod 2.5% and 3.75% for the treatment of actinic keratoses: results of two placebo-controlled studies of daily application to the face and balding scalp for two 2-week cycles. *J Am Acad Dermatol* 2010;62:582-90.

Tolerak RCP

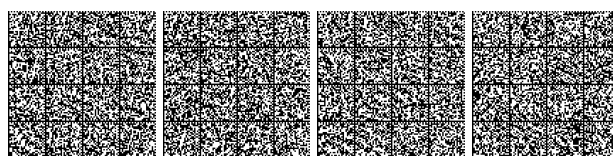
https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_005282_046491_RCP.pdf&retry=0&sys=m0b113

Weinstock MA et al Veterans Affairs Keratinocyte Carcinoma Chemoprevention Trial (VAKCC) Group. Chemoprevention of basal and squamous cell carcinoma with a single course of fluorouracil, 5%, cream: a randomized clinical trial. *JAMA Dermatol*. 2018;154(2):167-174.

Werner RN et al. Evidence- and consensus-based (S3) Guidelines for the Treatment of Actinic Keratosis – International League of Dermatological Societies in cooperation with the European Dermatology Forum – Short version. *JEADV* 2015, 29, 2069–79.

Wolf JE et al. Topical 3.0% diclofenac in 2.5% hyaluronan gel in the treatment of actinic keratoses. *Int J Dermatol*. 2001 Nov;40(11):709-13. (a 3 mesi)

Zane C et al. A randomized clinical trial of photodynamic therapy with methyl aminolaevulinate vs. diclofenac 3% plus hyaluronic acid gel for the treatment of multiple actinic keratoses of the face and scalp. *Br J Dermatol*. 2014;170:1143-50.



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vaccino anti-epatite A, «Avaxim».

Estratto determina AAM/PPA n. 414/2023 del 21 giugno 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* di variazione tipo II approvato dallo Stato membro di riferimento (RMS), costituito da:

una variazione tipo II C.I.4), modifica dei paragrafi 4.2 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo per l'inserimento dei dati di persistenza a dieci anni per consentire l'estensione dell'intervallo di tempo tra la prima dose e quelle di richiamo nelle attuali raccomandazioni e la possibilità di utilizzare il vaccino in singola dose, in una fase di transizione da alta a intermedia endemicità, nei programmi di immunizzazione pediatrica, in linea con le attuali raccomandazioni WHO,

relativamente al medicinale AVAXIM nella formulazione «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita».

Confezioni:

A.I.C. n. 033247089 - «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 033247091 - «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 033247103 - «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 033247115 - «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 033247127 - «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 0,5 ml con due aghi;

A.I.C. n. 033247139 - «bambini, sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe preriempite in vetro da 0,5 ml con due aghi.

Codice di procedura europea: SE/H/xxxx/WS/625.

Codice pratica: VC2/2022/471.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur con sede legale in 14 Espace Henry Vallee, 69007, Lyon, Francia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di

scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A03733

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Regolamento per l'accreditamento degli OIV e altri organismi con funzioni analoghe alla Piattaforma per la raccolta delle attestazioni di cui all'art. 14, comma 4, lettera g), del decreto legislativo n. 150/2009.

Nel corso dell'adunanza del 13 giugno 2023, il Consiglio dell'Autorità ha approvato la delibera n. 251 avente come oggetto il regolamento per l'accreditamento degli OIV e altri organismi con funzioni analoghe alla piattaforma A.N.AC. per la raccolta delle attestazioni di cui all'art. 14, comma 4, lettera g), decreto legislativo n. 150 del 2009. Il regolamento è disponibile sul sito web dell'Autorità al seguente indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-per-l-accreditamento-degli-oiv-e-altri-organismi-con-funzioni-analoghe>

23A03740

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione del mutamento della denominazione assunta dalla Fondazione di religione Opera Diocesana della Preservazione della Fede, in Fossano.

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 giugno 2023 la Fondazione di religione Opera Diocesana della Preservazione della Fede, con sede in Fossano (CN), ha assunto la denominazione di Fondazione Opere Diocesane Fossanesi.

23A03713

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione «Beata Maria Celeste», in Scala

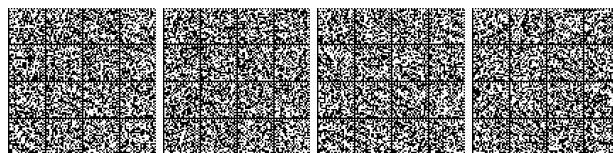
Con decreto del Ministro dell'interno del 13 giugno 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Federazione «Beata Maria Celeste», con sede in Scala (SA).

23A03714

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di culto e religione «Alfano I», in Salerno

Con decreto del Ministro dell'interno del 13 giugno 2023 viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Fondazione di culto e religione «Alfano I», con sede in Salerno.

23A03715



Riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, il Ministro per le disabilità e il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 17 maggio 2023, corredato della «Nota metodologica» e del relativo allegato, recante: «Riparto del contributo di 50 milioni di euro, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna per il potenziamento del servizio di trasporto degli studenti con disabilità e definizione dei relativi obiettivi di servizio e delle modalità di monitoraggio», registrato dalla Corte dei conti in data 7 giugno 2023.

23A03745

Criteri e modalità di riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, che riconosce un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.

Si comunica che nel sito del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - area tematica «La finanza locale», alla pagina <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale> contenuto «I Decreti», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del 19 maggio 2023, con i relativi allegati A, B e C, recante: «Criteri e modalità di riparto del fondo di 400 milioni di euro, per l'anno 2023, che riconosce un contributo straordinario agli enti locali per garantire la continuità dei servizi erogati in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas» previsto dall'art. 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, registrato dalla Corte dei conti il 15 giugno 2023, al n. 2213.

23A03746

**MINISTERO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY**

Ammissione alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 dei soggetti beneficiari con ID ZFUSC6_00000948 e ID ZFUSC6_00004605.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 21 giugno 2023 sono state ammesse alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, le imprese con identificativo istanza ZFUSC6_00000948, CUP B14F22008730001 e ZFUSC6_00004605, CUP B44F22006760001 riportate nell'allegato 3 del decreto direttoriale 24 giugno 2022, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2022, a seguito del completamento, con esito positivo, delle attività istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell'istanza di accesso alle agevolazioni nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione dell'aiuto nel registro di riferimento.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale dei decreti è consultabile dalla data del 23 giugno 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy* www.mimit.gov.it

23A03738

Elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni previste per la Zona franca urbana, istituita nei comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 giugno 2023 sono stati approvati gli elenchi delle imprese e dei titolari di reddito da lavoro autonomo ammessi alle agevolazioni di cui all'art. 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 relativi al bando 2023.

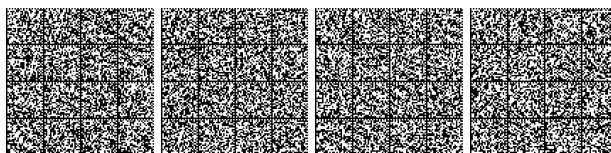
Gli allegati al predetto decreto riportano l'elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni (allegato 1), l'elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta la trasmissione della documentazione necessaria per le informative antimafia (allegato 2) e, infine, l'elenco dei soggetti per i quali sono necessari approfondimenti istruttori (allegato 3).

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 20 giugno 2023 nel sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy* www.mimit.gov.it

23A03739

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2023-GU1-152) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 1,00

